

CLXVIII.

TORNATA DI DOMENICA 15 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Toaldi fa una dichiarazione di voto. — Continua la discussione della legge comunale e provinciale, cominciando dall'articolo 16 — Discorrono i deputati Ricci Vincenzo, Vaccelli, Franchetti, Toscanelli, Cavallotti, Miceli, presidente della Commissione, Luchini Odoardo, Torraca, Salaris, Lucca, Luporini, Bobbio, Valle, Buttini, Bonardi, Quattrocchi, Paternostro, Napodano, Sommino, Canzi, Cuccia, Martini Ferdinando, Cambray-Digny, Penserini, Figlia, Cucchi Luigi, Lazzaro, Grassi-Pasini, Ercole, Carcani, Pignatelli, Balenzano, Basteris, Faldella, Mussi, Trompeo, Berio, Borgatta, Baccarini, Pantano — Dopo le osservazioni in risposta del presidente del Consiglio, del relatore Lacava, e del deputato Giolitti, della Commissione, si approvano gli articoli fino al 46 inclusive, meno l'articolo 22 che viene rimandato alla Commissione. — Il ministro di grazia e giustizia chiede che sia differito a novembre lo svolgimento di una interrogazione dei deputati Frola e Cibrario — Il deputato Frola consente.*

La seduta comincia alle 2,20 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi. Assente per lutto domestico, dichiaro che, se avessi potuto assistere alla seduta di venerdì, nella votazione nominale avrei risposto sì.

Presidente. Di questa dichiarazione sarà preso nota nel processo verbale.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Bastogi, di giorni 15; Badini, di 5; Raffaele, di 15; Di Broglio, di 10; Pompili, di 3. Per motivi di salute, l'onorevole Di Blasio Scipione, di giorni 15. Per ufficio pubblico, gli onorevoli Torrigiani, di giorni 6; Dini di 8.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge provinciale e comunale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

La discussione rimase all'articolo 16. Ne do lettura:

“ Art. 16. Le elezioni si fanno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio. „

L'onorevole Vincenzo Ricci ha facoltà di parlare.

Ricci Vincenzo. Avevo chiesto di parlare per domandare alla Commissione se fosse possibile di stabilire, con qualche cautela, che per determinate circostanze le elezioni potessero anticiparsi. Questa mia domanda era in relazione con

una petizione che porta il n. 3324. Mi pare però che la questione alla quale alludo sia molto compromessa dalla deliberazione che fu presa ieri in ordine alle liste elettorali. Vorrei quindi domandare alla Commissione se, stante questa deliberazione, intenda mantenere l'articolo 16 come ora è, o se intenda modificarlo. E ciò anche per altre considerazioni.

Per le disposizioni dell'articolo 17, e, mi pare, dell'articolo 44, è stabilito che il giorno delle elezioni sarà determinato dal prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello. Ora, siccome è molto probabile che le elezioni in molti comuni non si possano fare in altri giorni che in quelli festivi (e credo vi sia anche un emendamento in questo senso) rimane molto limitato il numero dei giorni per le elezioni stesse. Per conseguenza mi pare che verrebbe a mancare in certo modo lo scopo che Commissione e ministro devono essersi prefissi nel compilare l'articolo 17. Ora questo articolo darà luogo sicuramente a molte complicazioni.

Io lo comprendeva perfettamente, quando si trattava di avere una larga misura di tempo per stabilire le elezioni; e mi pareva che fosse destinato appunto ad impedire l'inconveniente che l'amministrazione comunale potesse stabilire le elezioni per determinati scopi. Ma, una volta che le elezioni non si potranno fare che nei mesi di giugno e di luglio, mi pare che lo scopo cui tendeva l'articolo 17 venga a mancare di molto.

Ed allora domando se la Commissione ed il Ministero non credano che sia più semplice, al punto in cui sono le cose, lasciare che l'amministrazione comunale stabilisca essa il giorno delle elezioni, mantenendo l'articolo 16 in conformità dell'articolo 46 dell'antica legge.

Presidente. L'onorevole Vacchelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita la Commissione a formulare proposte dirette allo scopo di:

1. aumentare il numero dei consiglieri assegnati a ciascun comune;
2. dividere il corpo elettorale di ciascun comune in più collegi assegnando a ciascun di essi secondo la popolazione del comune un numero di consiglieri non minore di cinque nè maggiore di dieci;
3. richiedere soltanto la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune per le deliberazioni che si volevano riservare alle assemblee costituite dai consiglieri e dai maggiori contribuenti. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Vacchelli. Non svolgerò gli argomenti, che giustificano la mia proposta; mi limito ad accennarli.

Commissione e ministro sono di accordo nel lo-devole proposito di sostituire la garanzia intrinseca alla tutela, per ciò che riguarda le deliberazioni comunali di maggiore importanza. Commissione e Ministero, cedendo ai desideri della Camera, hanno rinunciato a quelle garanzie, che intendevano proporre, col fare entrare i maggiori censiti in seno al Consiglio comunale per queste deliberazioni. E già la Commissione ha annunciato che proporrà di prescrivere che queste deliberazioni non si intendano approvate se non ottengono i due terzi dei voti.

Perchè però questi due terzi siano una garanzia efficace, occorrono due cose: una, che nel Consiglio siano rappresentate le minoranze; l'altra, che il Consiglio sia abbastanza numeroso, perchè la differenza numerica, tra i due terzi e la metà dei voti, sia sensibile e considerevole. Infatti, se noi lasciamo il numero dei consiglieri, come è, molte volte noi potremo avere, specialmente nei piccoli comuni, nove votanti, dove sono quindici consiglieri. La differenza fra la maggioranza assoluta che è cinque e la maggioranza con due terzi dei voti che è sei, è una differenza minima, e sarebbe una garanzia illusoria.

Ed anche per i comuni che hanno quaranta consiglieri, quando, per esempio, ne intervengano ventiquattro, la maggioranza assoluta è 13, la maggioranza di due terzi è 16. La differenza è piccola per costituire una seria garanzia. Inoltre, onorevoli colleghi, vi prego di considerare l'influenza che ha il voto della Giunta comunale nelle deliberazioni. Il più delle volte, anche per convenienza, i membri della Giunta votano compatti, e sono poi i più assidui alle sedute, perchè più interessati nell'andamento dell'amministrazione comunale. Ora vediamo come si forma la maggioranza nei piccoli comuni che sono il maggior numero. Con nove consiglieri presenti, il sindaco, due assessori effettivi e due supplenti, si costituisce già la maggioranza. In questi comuni l'autorità della Giunta è tutto, ed è questo un grave difetto del nostro organismo comunale, perchè noi dobbiamo desiderare che le proposte siano seriamente discusse in due gradi: da quelli che le debbono proporre, e da quelli che le debbono approvare.

Ed anche nei comuni che abbiano 20 consiglieri, 10 consiglieri renderanno legale l'adunanza

del Consiglio. I membri della Giunta sono 7; sono già due terzi del numero legale.

Per me, o signori, desidererei che noi avessimo nelle grandi città, come Roma, Napoli, Milano, Palermo e Torino, 200 consiglieri, e vorrei che in tutti gli altri capoluoghi di provincia ne avessimo 100; (*Commenti*) e così gradatamente nei comuni di minore importanza.

Con un collegio così largo, l'influenza che può avere su questo numero di consiglieri la Giunta è minima; e per quelle deliberazioni per le quali richiedereste i due terzi di voti, questi due terzi di voti rappresenteranno realmente un largo numero d'intelligenze e di coscienze che assentono alla proposta, e si otterrà un'efficace garanzia.

Per assicurare poi che tutte le opinioni siano rappresentate in Consiglio, e che anche le minoranze vi abbiano seggi, ho proposto di dividere i collegi degli elettori comunali in più sezioni, così che ciascuna sezione elegga un determinato numero di consiglieri. Di tal modo noi riusciremo di fatto ad avere una rappresentanza delle minoranze come si aveva, almeno fino ad un certo punto, nel nostro Parlamento, anche col collegio uninominale. E così colle minoranze in seno del Consiglio, avendo tutte le opinioni la possibilità di esprimere la loro voce, otterremmo anche il grande vantaggio di veder scorrere molto più tranquilla la vita comunale, poichè non vi saranno oppressioni d'idee che non possono affermarsi e farsi valere con le loro buone ragioni.

Soltanto con i Consigli comunali numerosi noi riusciremo ad educare le masse alla vita pubblica. Soltanto con questi grandi Consigli noi potremo acquistare alle deliberazioni quella larga autorità morale, che è necessaria per farne rispettare ed accettare le risoluzioni, anche dalla parte contraria. A me questo pare il modo di dare alla nostra Italia un Governo locale veramente autonomo e popolare; e mi piacerebbe che sopra questo argomento esprimesse il suo pensiero il presidente del Consiglio.

Presidente. Spetterebbe di parlare all'onorevole Franchetti.

Onorevole Franchetti, Ella intende parlare sul suo emendamento?

Franchetti. Precisamente.

Presidente. Siccome questo suo emendamento troverà la sua sede quando verranno in discussione le modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 47 dell'antica legge, così le riserverò facoltà di parlare.

Franchetti. Se mi permette, onorevole presidente...

Presidente. Ella ha visto che la Commissione ha già fatto distribuire, stampate, le modificazioni proposte all'articolo 47.

Franchetti. Sì, l'ho visto; ma io credo che la discussione sull'articolo 47 sia più acconcia adesso.

Presidente. No, onorevole Franchetti, allora faremmo una grande confusione.

Franchetti. La risoluzione mia è analoga e può benissimo fondersi con quella degli onorevoli Vacchelli e Torraca. È il medesimo concetto espresso in altri termini.

Presidente. Scusi, non è così, onorevole Franchetti; perchè la sua proposta si riferisce al diritto di rappresentanza delle borgate, e ciò non ha a che fare con l'articolo, nè con le proposte degli onorevoli Torraca e Vacchelli.

Franchetti. Le proposte degli onorevoli Torraca e Vacchelli tendono a dividere gli elettori dei comuni in tanti collegi elettorali distinti; ora la mia proposta ha il medesimo oggetto.

Presidente. Ma le chiedo mille scuse; la sua proposta non ha nulla a che fare con l'articolo che si discute.

Franchetti. Se mi permette di leggere il mio emendamento...

Presidente. Il suo emendamento dice: "Tutte le frazioni o borgate eleggeranno sempre separatamente, ecc.", dunque non ha attinenza con l'articolo 16 che parla dell'intero comune!

Franchetti. Io mi riferisco alla rappresentanza delle frazioni, che dovranno eleggere separatamente i rispettivi consiglieri. Ora le proposte Torraca e Vacchelli hanno appunto lo stesso oggetto; e se la mia si pospone, si finirà a veder rigettate per un verso le loro, e per un altro la mia; mentre invece...

Presidente. Ma questo non è possibile. Il suo emendamento si riferisce all'articolo 47 della legge vigente, al quale la Commissione propone delle modificazioni.

Franchetti. Se posso svolgere adesso la mia proposta, bene; se no, la ritiro.

Presidente. Senta, io non le dico nè di ritirarla, nè di mantenerla; le dico che bisogna contenere la discussione in certi limiti, in modo da evitare confusione. Se intende di parlare sull'articolo 16 le do facoltà di parlare.

Franchetti. Precisamente. Intendo parlare sull'articolo 16.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Franchetti. Il contenuto delle proposte Vacchelli e Torraca si riferisce specialmente ai comuni urbani che generalmente non hanno distinzione d'interessi territoriali ben separati.

Nell'interno invece di molti comuni rurali, sonvi reparti territoriali che rappresentano gruppi d'interessi ben distinti, ed i quali possono non essere così numerosi d'abitanti, da potere ottenere una rappresentanza di cinque consiglieri.

Credo che, per questi, oltre il provvedimento giusto proposto dagli onorevoli Toscanelli e Torraca, bisognerebbe render possibile la elezione distinta di un numero di rappresentanti, anche minore di 5. Ho già accennato, l'altro giorno, la ragione di ciò, in occasione del primo rinvio delle mie proposte alle quali ho dovuto, poi, rinunciare, in massima parte. Ora, non ho che da aggiungere pochissime parole. Il nostro ordinamento comunale si trova in presenza di due interessi opposti. Da un lato, il buon andamento dei servizi delegati dallo Stato, e l'esecuzione delle grandi opere di viabilità comunale, richiedono grosse agglomerazioni, economicamente potenti.

D'altra parte, gl'interessi collettivi strettamente locali determinati da comunanza di condizioni topografiche, agricole, ecc., e che sono la naturale e vera ragione di essere e l'origine della associazione comunale, richiedono agglomerazioni ristrette, e limitate a coloro che sono realmente uniti da comunanza di condizioni; richiedono insomma che gli interessi siano riuniti sotto il minimo comun denominatore per assicurare la massima equità possibile. Ora mi pare che si vengano a conciliare questi interessi opposti, facendo del comune una specie di consorzio di frazioni. La Commissione, in occasione dell'articolo 47 della vigente legge comunale (e, per questo, sono obbligato a rispondere alla proposta della Commissione, che combatto), ha creduto di mantenere l'articolo medesimo, imponendo solo alla Deputazione provinciale, oggi Giunta amministrativa, l'obbligo, (invece della semplice facoltà) di assicurare la rappresentanza distinta di questi gruppi d'interessi, quando ciò sia richiesto dal Consiglio comunale o dalla maggioranza degli abitanti della frazione.

Queste condizioni, stabilite dalla legge vigente e mantenute nella proposta della Commissione, rendono affatto illusorio, in pratica, il diritto delle frazioni di ottenere una rappresentanza distinta.

Difatti, non è da aspettarsi la domanda del Consiglio comunale, contro il cui dispotismo sono generalmente dirette simili istanze. In quanto alla istanza della maggioranza degli abitanti della frazione, lasciando pure da parte la formalità della autenticazione delle firme che la rende difficile e costosa, è praticamente impossibile che una popolazione di contadini e di piccoli proprietari,

poco istruiti, poco desiderosi di procurarsi secature e di mettersi male con chi comanda in municipio, punto pratici di simili organizzazioni, riesca a mettere assieme la domanda e le firme sotto l'occhio malevolo del municipio, quand'anche il desiderio della frazione sia unanime, e giustificato da cagioni gravi.

La domanda firmata dalla maggioranza degli elettori sarà una eccezione. A meno che alla testa del movimento si ponga persona di coltura o di posizione sociale superiore. Tutti coloro che hanno in pratica le popolazioni campagnuole del centro e del Mezzogiorno d'Italia saranno d'accordo con me.

Prima di finire, rispondo a due obiezioni che in conversazioni particolari ho udito fare alle mie proposte, per non dover parlare nuovamente sopra questo argomento.

Si obietta che la mia proposta non fornisca criterii per stabilire quale sia la frazione, i suoi limiti, ecc. Rispondo che la medesima obiezione si dovrebbe allora fare e non è mai stata fatta all'articolo 47 della legge vigente, che regola appunto, malamente secondo me, la rappresentanza separata delle frazioni.

Quell'articolo affida la determinazione delle frazioni che ottengano rappresentanza distinta, alla Deputazione provinciale. Il presente disegno di legge sostituisce alla Deputazione provinciale la Giunta amministrativa. Del resto, quando fosse approvato il mio emendamento, rimarrebbe questa competenza della Giunta amministrativa, rimanendo in vigore la parte non abrogata dell'articolo 47 della legge del 1865.

Presidente. Ma l'articolo 16 non è la sede opportuna per questa discussione!

Franchetti. Domando scusa, onorevole presidente; io parlo qui anche di questa questione per non dovermi ripetere e per la rapidità della discussione.

Presidente. Domando scusa, onorevole Franchetti; non è questa la sede opportuna!

Franchetti. Ma ho quasi finito!

Un'altra obiezione: si dice che non occorre dividere la rappresentanza delle frazioni, e che basta il rimedio dell'azione popolare.

Ma crede realmente la Commissione che l'azione popolare sia un rimedio normale, fisiologico per qualunque inconveniente si presenti?

A me il rimedio dell'azione popolare pare piuttosto un rimedio patologico pel caso in cui ci sia opposizione d'interessi.

Ma nel caso in cui ci sia sola distinzione d'interessi, voi, invece di farli rispettare dando loro

modo di farsi valere e conoscere coi mezzi normali, in deliberazioni pacifiche di corpi costituiti, volete aspettare che siano violati, e dopo che son stati violati, allora concedete il rimedio eccezionale, penoso per tutti, dell'azione popolare. A me questo rimedio non pare punto pratico. Sarebbe come tappare inutilmente la laringe a un infermo e poi dire: ma egli starà benissimo, perchè, affinché possa respirare gli faremo la tracheotomia.

L'azione popolare è la tracheotomia.

Non ho altro da aggiungere.

Lacava, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Permetta, onorevole relatore, Ella risponderà all'onorevole Franchetti quando metteremo in discussione la nuova dizione dell'articolo 47 della legge vigente.

Lacava, relatore. Sono a disposizione dell'onorevole presidente.

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare.

Toscanelli. L'articolo in discussione è la riproduzione della prima parte dell'articolo 46 della legge vigente e sopprime la seconda parte.

Questa seconda parte dà facoltà alla Giunta di stabilire un giorno per l'elezione; e questa facoltà viene a togliersi alla Giunta stessa, e, col l'articolo successivo, la si dà al prefetto sentito il presidente del tribunale. La qual cosa, come si capisce, non è che una formalità. Per conseguenza viene ad essere menomata la libertà della Giunta; menomazione di libertà che per alcuni comuni dello Stato ha una grandissima importanza, perchè per esempio, in alcune città, nella domenica, non c'è nessuno.

A Torino, infatti, le elezioni si fanno di giovedì, perchè alla domenica vanno tutti fuori. Ma nei comuni di campagna dove la gente ha assolutamente bisogno di lavorare, che si leva la mattina alle quattro o alle cinque per andare in campagna a 5 o 6 chilometri di distanza, se non si fissa la domenica per il giorno delle elezioni...

Presidente. Ma verrà all'articolo 17 questa questione; non è all'articolo 16 che si possa fare!

Toscanelli. Ma, mi permetta, onorevole presidente, per farle vedere che sono in argomento, io propongo, come emendamento a quest'articolo 16, l'aggiunta che si legge all'articolo 46 della legge vigente:

“ Un manifesto della Giunta, pubblicato quindici giorni prima, indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione. ”

Ed invece che *del prefetto* propongo che si dica della *Giunta*.

Presidente. L'onorevole Paternostro ha già proposto un emendamento all'articolo 17, appunto perchè si fissi un giorno festivo per l'elezione. Vede adunque che la questione si riferisce all'articolo 17.

Toscanelli. Ma io propongo all'articolo 16 un emendamento che renderebbe inutile tanto quello dell'onorevole Paternostro quanto tutti gli altri proposti all'articolo 17, vale a dire, propongo che resti l'inciso: “ Un manifesto della Giunta pubblicato 15 giorni prima, indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. ”

Presidente. Ma questo si riferisce all'articolo 17 che non è ora in discussione. Se procederemo così, non si andrà avanti di certo. Perchè vuol Ella fare, onorevole Toscanelli, una questione dove non c'è? Ma via!.. Non è davvero questo il sistema che si deve seguire per arrivare ad una conclusione!

Toscanelli. Molto remissivamente io osservo, onorevole signor presidente, che se fosse accettato l'emendamento mio, sarebbero sodisfatti, e rimarrebbero inutili tutti gli o altri.

Presidente. Ma le ripeto che non ne è ora il momento!

Toscanelli. Allora mi riservo di parlare più tardi.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Io aveva chiesto di parlare, e l'Ufficio di Presidenza me ne può far fede, prima ancora che avessi udito il primo oratore d'oggi; e l'aveva chiesto per un intento, il quale trova perfettamente ragione tanto in questo articolo e, per quello che ho udito ora, quanto in un ordine generale e per quello che udii ieri. Io ho sentito da alcuni oratori domandare alla Commissione se intendeva accettare la tale o la tal'altra proposta, ed appoggiarla colle loro brave ragioni; come sentii ieri degli oratori laboriosamente, ingegnosamente, svolgere alcune ragioni d'emendamenti che la Commissione, dopo averle sentite, dichiarò che accettava. Ora io vorrei rivolgere alla Commissione ed agli onorevoli colleghi, (e prego la Camera di non sdegnarsi meco per questo) una preghiera ed una semplice domanda. Io credo che non sia un'eresia, ma che sia una massima di regime parlamentare che le discussioni siano fatte per chiarire i punti controversi, per fecondare le nuove idee che sorgono dall'attrito delle opinioni contrarie. Tutto il resto, su cui è consenso di opinioni, è accademia e perdita di tempo.

Ora io rivolgerai alla Commissione questa semplice preghiera: se non le paresse che sarebbe non solo aiutare la celerità ma anche la partecipazione degli oratori alla discussione e mantenere nel tempo stesso la libertà piena di discussione dichiarando, volta per volta che comincia la discussione di un articolo, quali emendamenti accetti e quali no.

Così, una volta premessa alla discussione di ogni articolo una simile dichiarazione, la Camera sarebbe giudice. (*Commenti*). Si impegnerebbe la discussione soltanto sui punti controversi e l'oratore sarebbe padrone di affrontare il giudizio della Camera, come la Camera di giudicare della proposta dell'oratore. Viceversa per quegli emendamenti, per quelle proposte sulle quali l'animo, il pensiero della Commissione e della Camera convengano, io credo che i proponenti potrebbero tenersene paghi vedendo consegnate nella legge le loro iniziative; tanto più osservando che tante volte, dato il consenso e stabilito che una idea è buona, ed invece la ragione che si adduce è storta, quelli che l'approvavano prima non l'approvano più dopo udita la motivazione. (*Si ride*). Io pregherei quindi la Commissione di procedere in questo modo nell'interesse della legge e per la utilità e la brevità della discussione.

(*Parecchi deputati domandano di parlare*).

Presidente. Non solleviamo un incidente inutile; l'onorevole Cavallotti ha espresso un desiderio, la Commissione ne terrà conto, e procediamo oltre.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Debbo dire all'onorevole Cavallotti ed alla Camera che la proposta fatta ora dall'onorevole Cavallotti era già sorta nella Commissione e vi fu ampiamente discussa. Noi tutti siamo convinti della utilità e della necessità di non fare discussioni accademiche, ma non abbiamo creduto di seguire il procedimento indicato dall'onorevole Cavallotti perchè nessuno potesse dire che la Commissione voleva fare una specie di pressione sulla Camera, ed usurpare i diritti della Camera stessa. Se la Camera crede che si debba seguire cotesto modo di discussione, la Commissione ne sarà ben contenta; quindi, essa ne lascia giudice la Camera.

Luchini Odoardo. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Consulterò la Camera per sentire

se intenda che si apra la discussione sull'incidente.

Luchini Odoardo. Vorrei fare una semplice osservazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. Ho chiesto di parlare per un semplice schiarimento.

Mi pare che la questione sia molto importante, perchè si tratta delle prerogative parlamentari.

Io concordo nella massima parte delle idee espresse dall'onorevole Cavallotti; ma non so se una espressione gli sia sfuggita dalla labbra o se corrisponda al suo pensiero. Egli ha detto che desidererebbe che la Commissione, innanzi che si proceda alla discussione di un articolo, dichiarasse quali emendamenti accetti e quali respinga. Distinguo. Circa la prima ipotesi della sua proposta posso essere d'accordo con lui; non così circa la seconda proposta. Mi pare che la Commissione non possa esprimere il proprio avviso contrario agli emendamenti se la discussione sopra l'articolo non sia chiusa e se prima non abbia udito le ragioni sulle quali essi si fondano. Così si è sempre usato.

Presidente. Ma, onorevole Luchini, è il regolamento che dà diritto alla Commissione di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti.

Luchini Odoardo. Ma non prima della chiusura della discussione sull'articolo. (*Rumori*).

Presidente. Sissignore, anche prima della discussione; se Ella leggesse il regolamento, se ne persuaderebbe.

Luchini Odoardo. Ma c'è equivoco: come si può sperare di convertire alle proprie idee la Commissione, se prima non si spiegano le ragioni? (*Rumori*).

Presidente. Insomma, io le dico che il regolamento prescrive che la Commissione esprima il suo parere anche prima dello svolgimento degli emendamenti. Se questo generalmente non si fa è per un maggiore riguardo alla libertà di discussione. Del resto, se si applicassero strettamente le norme prescritte dal regolamento, bisognerebbe che sempre la Commissione dichiarasse quali emendamenti accetta e quali respinge; e quelli che respinge non potrebbero essere svolti senza che fossero ricordati almeno da dieci deputati.

Torraca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca. Io domando alla Commissione se accetta il concetto della rappresentanza delle minoranze; poichè, ove lo accettasse, non avrebbe più ragione di essere il mio emendamento a questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Io mi limito a rispondere soltanto agli emendamenti proposti all'articolo 16, che è quello in discussione.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Summonte, il quale propone di dire *sessione* invece di *tornata*.

Non accetta invece, l'ordine del giorno dell'onorevole Vacchelli. Non ne accetta la prima parte perchè con essa si propone di aumentare il numero dei consiglieri assegnati a ciascun comune; e si stenta oggi a trovarne pochi che siano buoni, immaginiamoci poi che avverrebbe quando dovessimo aumentarli! (Bene! a sinistra).

Non ne accetta la seconda parte, con cui propone di dividere il corpo elettorale di ciascun comune in più collegi, perchè con essa si attenderebbe alla libertà dei municipi, e si creerebbero lotte che conviene evitare. (Benissimo! a sinistra).

L'ultima parte richiede la maggioranza di due terzi dei consiglieri per le deliberazioni che si volevano riservare alle assemblee costituite dai consiglieri e dai maggiori contribuenti; essa riguarda quindi un argomento che l'onorevole Vacchelli può riservare all'articolo 60.

Così gli emendamenti dell'onorevole Torraca riguardano l'articolo 22; ne parleremo dunque a quell'articolo.

La Giunta similmente non accetta le proposte dell'articolo 16 bis, fatta dall'onorevole Luporini, per le ragioni dette testè all'onorevole Vacchelli.

Vengo alla proposta dell'onorevole Franchetti se l'onorevole presidente crede di discuterla ora...

Presidente. La risolveremo all'articolo 17.

Lacava, relatore. Se mi permette, la Commissione ha modificato l'articolo 47 per eliminare molte difficoltà...

Presidente. Sarà l'articolo 16 bis.

Lacava, relatore. ... che sarebbe l'articolo 16 bis.

Presidente. Permetta, onorevole relatore, votiamo prima l'articolo 16.

Lacava, relatore. Votiamolo pure.

Salaris. Chiedo di parlare.

Presidente. Su di che?

Salaris. Sull'articolo 16.

Presidente. Ne ha facoltà.

Salaris. Non faccio che una semplice domanda alla Commissione. L'articolo 16 è relativo all'articolo 46 della legge vigente. Ora io domando: qual'è il significato, che si dà a questo articolo; perchè, o esso dice troppo o dice niente e in ogni caso deve esser soppresso.

Qui si determina che le elezioni debbano farsi dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio; or bene, quando sien fatte dopo, valgono queste elezioni o non valgono?

Giolitti. (Della Commissione). Non si possono fare.

Salaris. Ciò che si fa contro una legge proibitiva, onorevole Giolitti, è nullo; e nullo lo ritenne sempre il Consiglio di Stato fino al 1872, ma dal 1872 in poi il Consiglio di Stato ha detto che le elezioni anche fuori termine sono valide.

Ora, se si vuole tassativamente prescrivere colla legge che non debbano farsi le elezioni dopo il mese di luglio, io domando che si aggiungano le parole: " sotto pena di nullità. " Se poi le elezioni sono valide anche se fatte dopo il mese di luglio, allora è questione di regolamento, e tutto si risolve in una raccomandazione da fare ai municipi di non rimandare le elezioni al di là del mese di luglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. L'articolo 16 ha la sua ragione di essere, e prego l'onorevole mio amico Salaris di seguirmi in quelle che sto per dirgli.

Esso dispone che le elezioni si facciano dopo la tornata di primavera, non più tardi del mese di luglio. È, come l'onorevole Salaris ha detto, la riproduzione della prima parte dell'articolo 46.

L'articolo 46 della legge vigente dice nel suo secondo capoverso:

" Un manifesto della Giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi di riunione. "

Ma l'onorevole Salaris deve guardare anche all'articolo 17, onde non potevamo mettere il secondo capoverso dell'articolo 46 nell'articolo 16.

Salaris. Ma non è questo.

Voci. Sì! sì! (Rumori).

Lacava, relatore. Ma non m'interrompa, onorevole Salaris: mi ascolti come io ho ascoltato lei.

Le elezioni, onorevole Salaris, si fanno ordinariamente non più tardi del mese di luglio; e non si possono far dopo il mese di luglio. Inoltre al seguente articolo 17, si stabilisce:

" Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno, l'ora e i luoghi della riunione. "

Ora il prefetto e il presidente della Corte di appello non determineranno certamente il giorno delle elezioni al di là del mese di luglio. La ragione poi per la quale si è stabilito questo tempo è evidente; l'onorevole Salaris sa che i Consigli provinciali si riuniscono d'ufficio nel secondo lunedì di agosto, e siccome le elezioni comunali sono congiunte con le elezioni provinciali, se si facessero nel mese di agosto, non giungerebbero più in tempo per la costituzione dei Consigli provinciali.

Ricorderete che per legge speciale fu stabilito che il Consiglio provinciale si debba riunire il secondo lunedì di agosto; perchè esso deve stabilire l'aliquota delle imposte.

È tutto un ingranaggio, onorevole Salaris.

Credo che queste ragioni debbano persuadere l'onorevole Salaris; esse varranno anche di risposta all'onorevole Ricci, che faceva le stesse osservazioni.

Lucca. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucca. Permettano la Camera e l'onorevole relatore che io dica brevissime parole. La questione a me sembra molto importante, imperocchè, se l'onorevole relatore ammette che si debba collegare la disposizione dell'articolo 16, con quella dell'articolo 18, egli mi ammetterà che le disposizioni dell'articolo 18 giustifichino le osservazioni dell'onorevole Salaris.

Infatti, come può avvenire che, essendo destinato un funzionario dell'ordine giudiziario per tutte le sezioni elettorali... (*Rumori a sinistra*).

Lacava, relatore. Domando di parlare.

Lucca. Ma, mi perdonino, onorevoli colleghi!...

Lacava, relatore. Discutiamo un articolo alla volta!

Lucca. L'onorevole relatore ha detto, che quell'articolo si collega con altre disposizioni, per cui... (*Vivi rumori a sinistra*).

Ma siamo qui per discutere, o per votare? (*Nuovi rumori a sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio!

Lucca. Domando perdono, onorevoli colleghi, ma quante volte si alza da quella parte un collega, per parlare, noi ci facciamo scrupolo di serbare il silenzio; invoco quindi il ricambio della stessa cortesia.

La cosa è grave, più di quel che sembri. L'onorevole relatore ha invocato a spiegazione di questo articolo 16 la disposizione per la quale si convocano i Consigli provinciali di pieno diritto il secondo lunedì di agosto.

Ora io domando all'onorevole relatore: crede

proprio che sia ancora necessaria quella disposizione?

Sa l'onorevole relatore che la legge del 1865, come era stata prima proposta, stabiliva che la convocazione dei Consigli provinciali avesse luogo di pieno diritto nel mese di settembre; ma fu modificata appunto per dar modo ai comuni di conoscere in tempo l'ammontare della sovrimposta provinciale.

Lacava, relatore. Ma se l'ho detto.

Lucca. Ora non reggono più quelle ragioni.

Lacava, relatore. Perchè?

Lucca. Osservi la legge per i bilanci. (*Vive interruzioni*).

È inutile che m'interrompa, onorevole Lacava. Io ho ascoltato Lei...

Lacava, relatore. Ma io non interrompo!

Lucca. Si dica allora che si vuole che si voti e niente altro!

Di San Donato. Mi piace questa energia.

Lucca. Adoprerei la stessa energia se altri volesse contestare all'onorevole Di San Donato un suo diritto.

Di San Donato. Non me ne sono mai accorto.

Presidente. Onorevole Lucca, parli alla Camera.

Lucca. Ma domando a Lei se posso parlare!

Presidente. Lei ha il diritto di parlare. È inutile che faccia la vittima. (*Si ride*).

Lucca. Dunque io domando alla Commissione se, restando stabilito che ogni seggio elettorale debba essere presieduto da un magistrato; se, non volendo distruggere la consuetudine, molto saggia, secondo me, che le elezioni per il Consiglio comunale si facciano di domenica; se rimanendo stabilito che le liste non saranno ultimate che al 31 di maggio e che occorra un preavviso di 15 giorni prima di poter fare le elezioni, sia possibile che tutte le elezioni si possano compiere dal 15 di giugno all'ultimo di luglio? Io non credo che questo sia un termine sufficiente.

Presidente. L'onorevole Salaris fa qualche proposta?

Salaris. Io ho fatto un'osservazione; ho compiuto il mio dovere; non dico altro.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Onorevole Lucca, io non ho interrotto lei; ho domandato di parlare al presidente credendo che lei avesse finito: ma non sono uso ad interrompere, nè a far violenza, e molto meno la farei verso l'onorevole Lucca.

Dopo ciò gli rispondo che la questione dell'articolo 16, come è stata proposta dalla Commissione, è indipendente da quanto egli diceva circa i

presidenti degli uffici elettorali. Quando discuteremo l'articolo 18, che riguarda il modo di costituire gli uffici, dimostreremo all'onorevole Lucca e alla Camera che il numero dei magistrati c'è. E noti che abbiamo tenuto presenti le provincie composte di un maggior numero di comuni come, per esempio, quella di Como, ed abbiamo guardato specialmente al numero dei funzionarii dell'ordine giudiziario della Corte di appello di Milano. E per abbondare, nonostante che fossimo sicuri che il numero dei magistrati c'era, per abbondare, abbiamo modificato questa mattina l'articolo 18 proponendo che potessero esser chiamati in via straordinaria a presiedere gli uffici elettorali anche i vice pretori ed i conciliatori.

Presidente. Ne parleremo all'articolo 18.

Lacava, relatore. Perfettamente; ma doveva rispondere all'onorevole Lucca per dimostrargli che i pericoli che egli teme non esistono punto.

Presidente. Onorevole Vacchelli, mantiene il suo ordine del giorno?

Vacchelli. L'onorevole relatore ha dichiarato di non poter accettare che venga aumentato il numero dei consiglieri assegnati a ciascun comune, perchè egli ritiene che non si possa trovare un maggior numero di persone adatte a questo ufficio. Io credo che questa sua affermazione non corrisponda ai fatti. Io penso che le città italiane siano molto e molto ricche di uomini capaci di amministrare la cosa pubblica.

La difficoltà non istà nel trovare i consiglieri, ma nel trovare gli assessori e gli assessori non si trovano perchè i consiglieri sono pochi.

Credo che la mia proposta sia tale che in tempi non lontani sarà accolta da molti. Ad ogni modo non voglio prolungare la discussione nè pregiudicare la mia proposta e la ritiro.

Presidente. La proposta dell'onorevole Torraca è rimandata all'articolo 22; quella dell'onorevole Franchetti si tratterà a proposito della disposizione che modifica l'articolo 47 della legge in vigore.

Franchetti. Ma non si tratta dell'articolo 47 della legge attuale sibbene dell'articolo 47 della legge del 1865.

Presidente. Ho detto che è l'articolo 47 della legge vigente, che è precisamente quella del 1865; giacchè la Commissione propone di modificare quell'articolo.

Rileggo dunque l'articolo 16:

“ Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 16 bis, che è l'articolo 47 della legge vigente modificato dalla Commissione.

Esso è così concepito:

“ Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

“ Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, per i comuni divisi in frazione, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, deve ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

“ La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

“ In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. ”

Presidente. L'onorevole Franchetti ha già svolto il suo emendamento.

L'onorevole Luporini propone quest'aggiunta:

“ Quando il comune sia diviso in sezioni, la sede di ciascuna sezione non potrà destinarsi a una distanza maggiore di 5 chilometri dalla residenza degli elettori assegnati alla medesima, purchè il numero loro non risulti minore di 200. ”

Ha facoltà di svolgerla.

Luporini. Io l'ho svolta prima di parlare perchè è chiarissima.

Ci sono, in alcuni comuni, degli elettori che devono fare 18 o 20 chilometri per dare il loro voto.

Martini Ferdinando. È verissimo.

Luporini. Questo è un inconveniente, perchè questi poveri elettori, a differenza degli altri, devono perdere molto tempo e spendere 4 o 5 lire per esercitare il loro diritto; perciò io vorrei che si determinasse che le sezioni non possano essere distanti più di 5 chilometri dalla residenza degli elettori.

Io non farei questione poi se la Commissione credesse di dire: non più di 6, non più di 7, non più di 8; ma vorrei che fosse determinata una certa distanza, perchè non è giusto che questi elettori debbano assoggettarsi ad una spesa, mentre altri elettori non spendono nulla, ed è per essi quasi un divertimento l'andare a votare.

Mi pare, ripeto, che il mio emendamento sia così chiaro, che la Commissione non possa non accettarlo.

L'unica obiezione che mi si è fatta altra volta

era questa: che le sezioni potevano diventar troppo piccole; quindi, non offrirebbero nessuna garanzia, perchè gli elettori farebbero, come si suol dire, le cose in famiglia. Ma ho prevenuto questa obbiezione chiedendo che non possano le sezioni essere stabilite ad una distanza maggiore di 5 chilometri, purchè esse non si riducano mai ad un numero inferiore ai 200 elettori. Mi pare che, con questa seconda condizione, venga eliminata quella obbiezione. Prego, quindi, la Commissione di accettare la mia proposta; se non la volesse accettare, non insisterei.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Io farei brevi osservazioni, e prego i due onorevoli relatori di prestarmi attenzione.

Concordo nelle proposte fatte dall'onorevole Franchetti; e, se queste proposte andranno ai voti, avranno il voto mio. Credo, però, che esse debbano essere in qualche modo temperate, imperocchè è bene osservare che, quando si è detto frazione, non si è detto abbastanza. Ci sono frazioni soltanto in fatto e frazioni in fatto e in diritto, cioè frazioni già riconosciute come tali. La definizione giuridica delle frazioni (che bisognerebbe fare volta per volta) non è cosa facile; si tratta, spesse volte, d'indagini laboriose, di ricerche storiche, lunghissime. Quindi, la proposta dell'onorevole Franchetti avrebbe bisogno, io diceva, di disposizioni transitorie e potrebbe connettersi con la legge sulla perequazione fondiaria. Nell'occasione del censimento dei fondi si può prescrivere che si determini la circoscrizione di ciascuna frazione.

Ciò premesso, io vengo alla esposizione della mia richiesta in relazione alla nuova proposta della Commissione.

La rappresentanza speciale delle frazioni è principio di giustizia. Ove non si voglia imporre per regola generale, come nelle proposte dell'onorevole Franchetti e di altri, certo è, che la regola è tanto giusta, che bisognerebbe facilitarne l'applicazione, rimuovendone gli ostacoli.

Uno di questi, e gravissimo, è l'inciso per il quale si richiede la domanda della maggioranza degli abitanti.

Alla presentazione di questa domanda s'incontrano spessissimo gravi ostacoli di forma e di sostanza. Di forma, perchè il Consiglio di Stato, e giustamente, a senso mio, ha ritenuto che le firme debbano essere autenticate, e per quelli che non sanno scrivere, si abbia un atto pubblico; quindi molte noie e molte spese.

Non basta; prescindendo da queste difficoltà di forma, s'incontrano spesso altri gravi ostacoli.

È spesso difficile raccogliere le manifestazioni della volontà della maggioranza numerica degli abitanti, e molte volte, anche quando si accetta una domanda della maggioranza degli abitanti delle frazioni, quelli del capoluogo si adoperano tanto, che riescono presso alcuni affinché la maggioranza venga a mancare e la domanda ritirata. Di rimando allora avviene che quelli della frazione riescono a far ritirare ad alcuni di essi, la dichiarazione con cui si ritirava la domanda. Abbiamo molti esempi di questi contrasti che inveleniscono sempre più gli odii tra frazione e frazione.

Non basta ancora.

Molte volte i componenti d'una frazione secondaria sono quasi tutti, o tutti, dipendenti da coloro che risiedono nella sezione principale, e naturalmente non osano formulare la domanda di separazione, e così si mantengono spesse volte tra la frazione principale e le secondarie quelle *Scietà leonine* che sono la vera definizione dei rapporti fra frazione principale e frazioni secondarie. Per queste neppure le spese necessarie, per la frazione principale spese di lusso e tutti gli agi che il bilancio comunale può creare.

Ho udito formulare l'obiezione che la costituzione in frazione separata è un beneficio, un favore che va dato soltanto a chi lo domandi.

Bisogna avere un concetto un po' più alto della giustizia amministrativa; qui non si tratta di distribuire favori o benefici; si tratta di una giusta distribuzione della rappresentanza; si tratta di conseguire quella "*juxta proportio quae servata servat, corrupta corrumpit civitatem.*"

Quindi non ci sarà gran male che la Giunta provinciale, d'ufficio, sentito il Consiglio comunale, possa decretare che le frazioni abbiano una rappresentanza a parte.

Io prego tanto la Commissione quanto il Governo di consentire la soppressione della condizione accennata.

Cotesta soppressione non altera in nessun modo l'economia della legge, e facilita, onorevole presidente del Consiglio, quella introduzione della giustizia nell'amministrazione che sta tanto a cuore a lei.

In conseguenza io proporrei che si sopprimesse l'inciso: "solla domanda del Consiglio comunale e della maggioranza degli abitanti di una frazione" ed il secondo capoverso suonasse così:

"Tuttavia la Giunta provinciale amministra-

tiva, per i comuni divisi in frazioni, sentito il Consiglio comunale, potrà ripartire, ecc., ecc. »

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Lascino svolgere gli emendamenti!

L'onorevole Bobbio ne ha presentato uno in questi termini:

“ Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere.

“ Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa per i comuni divisi in frazioni, d'ufficio, o sulla domanda degli elettori di una frazione o del Consiglio comunale potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione degli elettori, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

“ La determinazione della Giunta provinciale sarà pubblicata.

“ In questo caso si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

“ La Giunta provinciale amministrativa potrà pure d'ufficio, o sulle istanze di cui sopra, revocare il già fatto riparto ristabilendo un'unica lista di tutti i consiglieri del comune. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Bobbio. L'articolo aggiuntivo che ho presentato concerne alcune modificazioni da farsi alle disposizioni dell'articolo 47 della legge comunale e provinciale vigente.

Io credo che la Commissione, per essere coerente al principio informativo della legge attuale, avrebbe fatto buon viso per lo meno a una parte delle mie proposte.

Si tratta, nella sostanza, di affermare se l'espressione legale delle borgate o delle frazioni di un comune si debba ritenere nel numero degli abitanti o in quello degli elettori.

Io apro la legge in parte già approvata dalla Camera, e trovo all'articolo 2 consacrato il principio che, perchè le borgate o frazioni possano costituirsi in comune distinto, in ente autonomo, è necessaria la domanda della maggioranza, non degli abitanti, ma degli elettori.

L'articolo 94 del disegno di legge che discutiamo riconosce lo stesso principio quando una frazione del comune intende di sperimentare una azione giudiziaria contro un'altra frazione, o contro lo stesso comune.

Anche in questo caso si tien conto della maggioranza degli elettori, non della maggioranza degli abitanti.

Richiamo, onorevoli colleghi, la vostra atten-

zione sopra alcuni inconvenienti di singolare gravità, per le anomalie cui dà luogo l'applicazione della legge attuale.

Vi sono città cospicue, anzi per popolazione fra le prime del regno, nelle quali una parte della rappresentanza del comune divisa per frazioni, è l'espressione del voto di cinque o sei elettori. Costoro rappresentano è vero la popolazione della frazione, ma in modo poco serio, e non tale da affidare in mezzo agli altri consiglieri del comune di una qualunque autorità. Per esempio, nel comune d'Alessandria, parlo del mio, perchè conosco meglio le condizioni speciali di quella località, ben ventinove consiglieri comunali appartengono alle frazioni, e potrebbero essere forse trenta e trentuno se si concedesse l'applicazione illimitata del principio della rappresentanza delle frazioni di cui alcune furono aggregate al capoluogo; e di questi consiglieri alcuni ottennero nelle elezioni meno di una dozzina di voti, e seggono accanto a coloro che furono eletti con sei o sette centinaia di voti!

Io vi domando, o signori, se un fatto come questo possa essere sanzionato in una legge nuova; se non è questo un inconveniente che la legge nuova debba riparare.

Ho proposto, e credo di avere in ciò consentito l'opinione dell'onorevole ministro dell'interno e quella della onorevole Commissione, che laddove si dice nell'articolo 47 della legge del 1865:

“ Tuttavia la Deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o dalla maggioranza degli abitanti di una frazione, » si dica invece “ della maggioranza degli elettori di una frazione, » e più innanzi, dove è detto: in proporzione della popolazione, si dica invece in *proporzione degli elettori*. E ciò ripeto in istretta osservanza della nuova legge la quale sancisce il principio che la espressione legale della borgata, della frazione ed anche del capoluogo, consista non nel numero degli abitanti, ma nel numero degli elettori.

Questo ho detto per quanto riguarda la prima parte del mio emendamento. Nella seconda parte io vorrei deferito alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di determinare le circoscrizioni, di fare il riparto per frazioni, e di assegnare a ciascuna il numero dei consiglieri. Anzi vorrei, dal momento che alla Deputazione provinciale si è tolta l'autorità tutoria sui comuni e quest'autorità si è conferita alla Giunta provinciale amministrativa, che tutte le funzioni tutorie che spettavano alla Deputazione provin-

ziale fossero oggi deferite a questa Giunta amministrativa anche nel senso ch'essa fosse giudice dell'opportunità, della necessità e della utilità, a favore o contro le frazioni di cui si chiedeva la separazione dal comune nella nomina dei rappresentanti. Vi sono dei casi così gravi e di tanta deplorabile evidenza, che s'impongono al pensiero del legislatore. È necessità impedire che continui lo spettacolo allegro ad un tempo ed umiliante di vedere nello stesso Consiglio comunale consiglieri eletti con migliaia di voti ed altri col voto di 3 o 4 elettori. Qualche volta sono i componenti una famiglia, sono due o tre congiunti che eleggono il consigliere della frazione, e costui siederà accanto al rappresentante del capoluogo, a cui furono appena sufficienti le migliaia di suffragi!

Siccome questo stato di cose non può e non deve durare, così io non credo sia pretender troppo il proporre che sia demandata la facoltà di determinare queste frazioni alla Giunta provinciale amministrativa.

Essa giudicherà e sullo stato di cose esistenti, e sulle domande che possano essere avanzate, ed anche d'ufficio sarà giudice di riconoscere la necessità e l'utilità di questi riparti. È necessario trovare un modo da togliere di mezzo tanti inconvenienti. Dove la separazione non ha ragione di essere, sia tolta; consentita là invece dove interessi seri debbano essere riconosciuti e rispettati.

Io prego caldamente ministro e Commissione di accordarsi per far cessare questi inconvenienti che si deplorano non solo in piccoli comuni, ma anche in città popolose e fiorenti.

Presidente. L'onorevole Valle ha facoltà di svolgere il suo emendamento, così espresso:

“ Le frazioni aventi un numero di elettori superiori ai cinquanta, avranno diritto alla costituzione di una separata sezione elettorale, nella sede della frazione stessa. ”

Valle. L'emendamento da me proposto trova sede all'articolo 47 modificato dalla Commissione, ed è per questo che, avanti di svolgerlo, domando alla Commissione se lo accetta o no.

Presidente. L'onorevole Napodano?

Napodano. Io sono stato prevenuto nel mio desiderio perchè l'onorevole Bobbio ha detto già quello che io intendeva di far presente alla Camera.

Presidente. Sta bene: ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava relatore.

Lacava, relatore. Anzitutto dichiaro che la Commissione accetta subito l'emendamento dell'ono-

revole Bobbio, affinché, invece di “ maggioranza degli abitanti, ” si dica “ maggioranza degli elettori. ”

Come vedete, o signori, con l'articolo modificato, alla Deputazione provinciale è sostituita la Giunta provinciale amministrativa.

Anche nell'articolo 60 del progetto di legge è proposto di sostituire la Giunta provinciale alla Deputazione provinciale, perchè si è rilevato che molti inconvenienti succedevano. Dalle deputazioni, provinciali per vari interessi di partito, avveniva che non sempre le domande, fatte secondo le norme volute dall'articolo della legge ora citata, venivano accettate.

Diverse sono state le osservazioni fatte a questo riguardo, e diverse le petizioni che pervennero alla Commissione, per cui essa nell'articolo 60 del disegno di legge propose che alla Deputazione provinciale fosse sostituita la Giunta provinciale amministrativa, la quale, composta in parte di elementi governativi, non avrebbe dato luogo agli inconvenienti che ora si deplorano.

Detto questo in linea generale, vengo ora all'emendamento Franchetti.

Io sperava che l'onorevole Franchetti avrebbe accettato la formola nuova dell'articolo 47, nel quale alla parola “ potrà ” ripartire il numero dei consiglieri, si è sostituita la parola “ deve; ” di modo che, quando concorrano tutte le condizioni prescritte dall'articolo 47, la Giunta amministrativa dovrà, non più potrà.

Ma poi io domando all'onorevole Franchetti ed ed all'onorevole Luchini: ma come è possibile escludere la maggioranza degli abitanti o degli elettori? Vorrebbero essi forse che si dovesse stare al giudizio della minoranza? Ma che giustizia sarebbe questa; se questa maggioranza di abitanti o di elettori vogliono restare uniti al comune nelle votazioni, come volete loro imporre la segregazione?

Quale è il criterio per poter giudicare in un modo o nell'altro se non il parere della maggioranza degli elettori?

Ora, anzi, avendo accettato che la maggioranza degli abitanti sia mutata in quella degli elettori, si ha una garanzia di più; poichè forse negli abitanti era difficile di trovare la maggioranza; e una volta trovata poteva essere contraria alla maggioranza degli elettori, che è proprio la forza dell'istituzione stessa.

Per parte mia dico: ma come è possibile che noi possiamo ammettere che si debba procedere ad una segregazione, se noi non troviamo che la maggioranza degli elettori la voglia? Ma

questa è condizione assoluta, è condizione essenziale, è condizione di libertà.

E non vi è l'azione popolare? Quando arriveremo alla discussione dell'azione popolare vedrete che la Commissione ha considerato anche questo concetto della separazione di una frazione.

Supponete, per un'ipotesi, che le frazioni che formano la maggioranza si opponessero abusivamente; allora c'è l'azione popolare; ed allora si va dinanzi al magistrato ed allora si vede se questa maggioranza si oppone ad una ragione evidentissima e se essa, nel non volere la separazione, commette un abuso.

Io credo dunque che l'onorevole Franchetti, sia per l'articolo 47 modificato in questo modo, sia per la sostituzione della Giunta amministrativa alla deputazione provinciale, sia per la sostituzione della maggioranza degli elettori alla maggioranza degli abitanti, dovrebbe recedere dalle sue proposte; se poi tanto l'onorevole Franchetti come l'onorevole Luchini non vogliono convincersi, non resta altro alla Commissione che di pregare la Camera di respingere i loro emendamenti.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Luchini Odoardo. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Ne ha facoltà.

Luchini Odoardo. Io prima di tutto domando all'onorevole relatore; io che presentai il disegno di legge sopra l'azione popolare, come si può applicare in questo caso l'azione popolare?

Come se l'azione popolare potesse alterare la competenza, e rendere, di competenza amministrativa ciò che è di competenza giudiziaria! L'azione popolare è diretta a tutelare i diritti del popolo, degli enti morali, ecc., se e in quanto esistono già, e siano affermati nella legge. Se si dovesse dare l'azione popolare per procedere ad atti amministrativi e per sovvertire i rapporti fra i grandi poteri dello Stato, io sarei costretto a sconfessare la paternità della proposta.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Luchini, dichiarate se mantiene o no il suo emendamento; e tenga conto delle condizioni della Camera.

Luchini Odoardo. Mantengo il mio emendamento e darò una risposta sola all'onorevole relatore. Egli dice: Se non c'è la domanda della maggioranza degli elettori o degli abitanti, potrà imporsi la separazione alla maggioranza? Imporre che cosa? Il gran guaio della rappresentanza separata? L'applicazione di una regola di giustizia?

D'altra parte c'è la Giunta provinciale amministrativa, che vedrà se sia il caso di ordinare cotesta rappresentanza separata.

Voi che avete tanta fiducia nella vostra Giunta amministrativa, datele almeno la facoltà di decretare d'ufficio questa separazione di rappresentanze che non nuoce a nessuno.

Perchè vi arretrate davanti alla proposta di una facoltà così ristretta, come quella che vi domandiamo?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Crispi, presidente del Consiglio. Vuol sapere l'onorevole Luchini quale sarebbe l'effetto della sua proposta? Quello di menomare le garanzie.

La Giunta provinciale amministrativa sarà ben composta; ma tutte le magistrature possono peccare, e non bisogna dare loro l'onnipotenza, appunto perchè non peccano. Ora, quando per la ripartizione dei consiglieri tra le diverse frazioni del Comune si chiede la domanda del Consiglio comunale, o quella della maggioranza degli elettori, si decreta una garanzia per i cittadini, e con questa è impossibile di recare pregiudizio agli interessati nella suddetta ripartizione. E siccome l'onorevole Luchini vuole che sia tolta questa garanzia, noi non possiamo accettare la sua proposta, perchè noi cerchiamo di mettere in questa legge tutte le garanzie possibili.

Luchini Odoardo. Garanzie contro chi?

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Luchini vorrebbe dare alla Giunta provinciale amministrativa una onnipotenza tale, che qualora un deputato o chiunque altro giungesse ad influire sul prefetto o sui consiglieri nominati dalla Deputazione provinciale, si potrebbero ripetere quegli abusi che vogliamo evitare.

Non insista dunque, onorevole Luchini, e permetta alla Camera di continuare nel suo lavoro.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura chiedo se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito: chi approva la chiusura della discussione è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'emendamento dell'onorevole Bobbio, dunque, è stato in parte accettato dalla Commissione. L'onorevole Valle, mantiene o ritira il suo?

Valle. Lo mantengo, e vorrei conoscere l'avviso della Commissione.

Lacava, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Valle.

Presidente. L'onorevole Franchetti, mantiene o ritira il suo emendamento?

Franchetti. Mantengo il mio emendamento che non si riferisce alla segregazione di frazioni, come ha compreso l'onorevole relatore, ma bensì alla rappresentanza distinta delle frazioni già esistenti di fatto.

Presidente. Ma Ella non può rientrare nella discussione. L'onorevole Torraca ha rimandato il suo emendamento all'articolo 22.

Onorevole Luchini, mantiene Ella o ritira la sua proposta?

Luchini Odoardo. Con la stessa spontaneità con cui i senesi si diedero a Cosimo dei Medici, (*Vivi rumori*) e diedero origine al proverbio: *Siena per forza*, recedo dalla mia proposta.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Franchetti che rileggo:

“ Tutte le frazioni o borgate eleggeranno sempre separatamente i rispettivi consiglieri comunali, quando la loro popolazione sia tale da assicurare ad esse almeno un consigliere.

“ Ad ogni frazione sarà attribuito un numero di consiglieri proporzionato alla sua popolazione.

“ Nemo potrà essere elettore in due frazioni del medesimo comune.

“ Ognuno eserciterà il suo diritto di elettore in quella frazione del comune nella quale risiede abitualmente, o dove ha i suoi principali interessi.

“ Le liste elettorali comunali saranno compilate per frazioni. ”

(*Non è approvato*).

L'onorevole Luporini ha dichiarato di ritirare il suo emendamento.

Luporini. Subordinatamente però a quanto mi avrebbe risposto la Commissione.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Luporini, perchè si riferisce a una questione che è di competenza del regolamento.

Presidente. Onorevole Luporini, Ella dunque non insiste?

Luporini. Non insisto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 16 *bis*, come proposto dalla Commissione, e cogli emendamenti da essa accettati.

“ Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

“ Tuttavia la Giunta provinciale amministra-

tiva per i comuni divisi in frazione, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, deve ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

“ La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

“ In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

“ Le frazioni aventi un numero di elettori superiore ai cinquanta, avranno diritto alla costituzione di una separata sezione elettorale, nella sede della frazione stessa anche senza la ripartizione dei consiglieri autorizzata dalla Giunta provinciale amministrativa. ”

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

“ Art. 17. Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno, l'ora e i luoghi della riunione. ”

L'onorevole Buttini ha facoltà di parlare. (*Rumori*).

Buttini. La idee che volevo esporre a proposito di quest'articolo, si trovano concretate nell'emendamento dell'onorevole Vacchelli. E quindi, per non obbligare la Camera ad udire due volte gli stessi argomenti intorno alle maggiori cautele da introdursi nelle elezioni provinciali, dichiaro di associarmi all'emendamento dell'onorevole Vacchelli, persuaso come sono che soltanto in questo modo si potrà dire garantita la sincerità dell'elezione dei consiglieri provinciali e saranno impediti o almeno resi difficili i brogli elettorali.

Pregherò però l'onorevole Vacchelli di consentire che alle parole: “ per tutti i comuni dello stesso mandamento ” si sostituissero queste: “ per tutti i comuni della circoscrizione che concorre alla nomina dello stesso consigliere provinciale. ” E ciò perchè abbiamo, specialmente nelle provincie più cospicue, elezioni alle quali concorrono due o più mandamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

Vacchelli. Io ho proposto che, quando si debbano

eleggere consiglieri provinciali, tutti i comuni che costituiscono il mandamento o, come dice più esattamente il mio amico Buttini, il collegio elettorale, siano convocati nello stesso giorno.

Nessuno si è mai sognato che le diverse sezioni che devono dare il voto per l'elezione dei deputati siano convocate in un giorno diverso. Questo non si fa mai per la nomina dei Consigli comunali. È soltanto nei Consigli provinciali che abbiamo questa infelicissima disposizione. E accade che la nomina di un consigliere provinciale può durare uno o due mesi. Ciò dà luogo a gravissimi inconvenienti. Il controllo dell'opinione pubblica ha pochissima efficacia, mentre possono avere molta influenza le gherminelle che si rendono possibili nelle diverse sezioni. Nel corso di due mesi si formano delle correnti diverse a favore di uno o dell'altro, e la prevalenza dell'uno o dell'altro molte volte dipende dal caso.

In generale, poi, nei mandamenti in cui l'elezione è tanto protratta, prevale la fiacchezza non potendo continuare un'azione vivace per un tempo lungo. Altre volte accade che riesce soverchia, eccessiva l'influenza di quei comuni che sono ultimi a votare, i quali finiscono a compiere da soli quasi la votazione di ballottaggio che, in un regolare ordinamento, dovrebbe spettare all'intero collegio.

Per evitare questi inconvenienti e dare maggiore autorità alla elezione dei consiglieri provinciali, ho proposto il mio emendamento, completato dall'emendamento dell'onorevole Buttini, che accetto.

Presidente. Infine l'onorevole Buttini non ha fatto un emendamento alla legge, ma un emendamento all'emendamento dell'onorevole Vacchelli. È un nuovo sistema!

L'onorevole Guglielmi è presente?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Barazzuoli?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Figlia?

Figlia. Rinunzio.

Presidente. Verremo dunque agli emendamenti. L'onorevole Vacchelli ha già svolto il suo.

L'onorevole Bonardi persiste nella sua proposta?

Bonardi. La ritiro.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

(*Non è presente.*)

L'onorevole Barazzuoli?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Quattrocchi ha facoltà di parlare. **Quattrocchi.** Io ho proposto che, dopo le parole " primo presidente della Corte di appello, " si aggiungesse: " o del presidente del tribunale civile nelle provincie ove non risiede una Corte di appello, " poichè credo che non si vorrà far galoppare il primo presidente della Corte di appello da una provincia all'altra, per mettersi d'accordo con i prefetti delle diverse provincie. Spero quindi che questa parte del mio emendamento possa essere accolta.

Nella seconda parte, il mio emendamento dice: " udito il parere della Giunta comunale. " Ora io sono indotto a fare questa proposta per una ragione di convenienza verso le rappresentanze comunali; e più per un riguardo alle consuetudini e alle ricorrenze locali, che sono meglio conosciute dalle rappresentanze locali.

Non credo di dovermi dilungare di più, e raccomando alla Commissione la mia proposta. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternostro.

Paternostro. Io domando semplicemente questo: che siano aggiunte all'articolo le parole: " fissa un giorno festivo per le elezioni. "

A prima giunta, può parere che io abbia torto, perchè può sembrare conveniente lasciare all'apprezzamento del presidente, e soprattutto dei prefetti, lo stabilire il giorno delle elezioni, secondo le consuetudini e gli usi locali nei diversi Comuni.

Tuttavia, questa considerazione non basta a persuadermi, perchè potrebbe accadere che si stabilisse un giorno non festivo per le elezioni in qualche Comune rurale; e a tutti è noto che, nei Comuni rurali, nei giorni non festivi, gli elettori vanno a lavorare, spesso in località distanti dal luogo dove avviene l'elezione, e sarebbero così nell'assoluta impossibilità di accorrere alle urne.

Mi si dirà che il prefetto ed il presidente della Corte d'appello stabiliranno, per le elezioni, giorni non festivi in quelle località. Ma di questo appunto, io non sono sicuro. È da sperarsi, se volete, che così avvenga; ma l'esperienza dimostra che in qualche luogo, quando si è indebitamente voluto esercitare influenza sulle elezioni amministrative dei piccoli Comuni, si è stabilito l'elezione in giorno in cui determinate categorie di elettori non potevano partecipare.

Lo stesso inconveniente può esservi anche nelle grandi città; perchè nei giorni non festivi pes-

sono restare lontani dalle urne, tutti coloro che sono occupati nelle officine o negli impieghi, e che non sempre possono ottenere, o pensano a domandare, il permesso di allontanarsi dalle loro occupazioni. Quindi pare a me che noi dobbiamo facilitare il più possibile il concorso degli elettori alle urne. Ma, infine, nelle grandi città vi sono dei rimedi intorno ai quali è inutile che mi trattenga, perchè sono compresi da tutti.

Io mi do, soprattutto, pensiero dei piccoli Comuni, e domando se la Commissione avrebbe difficoltà di accettare che, almeno per questi, si dicesse che debba esser sempre festivo il giorno scelto per le elezioni. Io credo prudente di includere nella legge questa disposizione, anche perchè prevede il caso che i magistrati, i quali lavorano tutta la settimana, manifestino al presidente della Corte il desiderio di non essere gravati anche nei giorni festivi, dall'incarico di presiedere i seggi elettorali. E anche questo desiderio dei magistrati potrebbe avere influenza nella determinazione del presidente, quando sceglierà, d'accordo coi prefetti, il giorno delle elezioni.

Erano semplicemente queste considerazioni che io volevo sottoporre all'apprezzamento dei colleghi. (*Bravo!*)

Presidente. Anche gli onorevoli Della Rocca e Napodano hanno proposto un'aggiunta a questo articolo.

L'onorevole Napodano ha facoltà di parlare.

Napodano. Vorrei sapere se i colleghi della Commissione accettano il nostro emendamento, il quale mira a rendere contemporanea la elezione del consigliere provinciale in tutti i comuni a cui tale elezione spetta.

Voci. C'è la proposta dell'onorevole Vacchelli in questo senso.

Napodano. Allora mi ci associo.

Presidente. L'onorevole Toscanelli s'era riservato di parlare intorno a questo articolo.

Toscanelli. In teoria, il potere esecutivo non dovrebbe occuparsi di elezioni; e qualche volta, di poteri esecutivi che non se ne siano occupati, ce ne sono stati; ma accade sovente che il potere esecutivo vuole esercitare, ed esercita, la sua influenza sulle elezioni.

Ora è un fatto indubitato che, nei giorni di lavoro, pochissimi elettori di comuni rurali rimangono nei loro comuni. Essi si levano la mattina all'alba, vanno ad alcuni chilometri di distanza a lavorare, e non si può pretendere che perdano la giornata per esercitare il diritto elettorale. Invece, in altri comuni, gli elettori si al-

lontanano la domenica, per modo che il giorno da preferire per le elezioni sarebbe un giorno di feria.

Con questo articolo si affida al potere esecutivo un'arma potentissima per esercitare influenza sulle elezioni, (quella, cioè, di determinare il giorno in cui debbano aver luogo) e con ciò, evidentemente si compie un atto molto contrario al concetto della libertà. Ma siccome non posso sperare, nella posizione in cui sono, che un emendamento mio sia accettato, non propongo nulla. L'articolo l'avete fatto voi; tenetvelo com'è. Costato soltanto l'inconveniente, e non dico altro.

Crispi, ministro dell'interno. Intanto, ha parlato. (*Si ride.*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Comincio dall'onorevole Toscanelli.

La Commissione ed il Ministero hanno dato alla Camera più volte occasione di accettare emendamenti. Quando gli emendamenti son tali, che migliorino i concetti della Commissione, questa li accetta volentieri. Ma credete voi che la Commissione stia qui come il Sillabo? Niente affatto: la Commissione quando trova degli emendamenti accettabili; che migliorano la legge, essa è la prima ad accettarli.

Faccio poi osservare all'onorevole Toscanelli che non è esatta un'altra cosa, cioè il dire che il potere esecutivo viene a fissare le elezioni. Noti l'onorevole Toscanelli che si dice nell'articolo 18 che queste le stabilisce il prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello.

Ora il presidente della Corte d'appello appartiene al potere esecutivo? Si tratta di persona così elevata nella gerarchia della magistratura da non essere soggetto al potere esecutivo.

Vengo all'altra questione del giorno di festa, o del giorno di lavoro.

L'onorevole Paternostro deve convenire con me che il giorno di festa, per alcuni luoghi, è una cosa buona, dappoichè nei giorni di festa, specialmente nei piccoli comuni, gli elettori, non andando in campagna, andranno alle urne; ma ci sono, per esempio, delle città dove se si stabilisse il giorno di festa, forse gli elettori sarebbero meno numerosi, come vi sono dei comuni in cui si sceglie il giorno del mercato.

Vi sono dei colleghi che hanno una opinione opposta a quella dell'onorevole Paternostro e l'hanno esposto qui al banco della Commissione risparmiandosi esporla pubblicamente alla Camera. Quindi sarebbe meglio lasciare questa

questione al regolamento, il quale dovrà tener naturalmente conto delle abitudini, dei costumi dei varii comuni.

E poi essendovi la condizione che il prefetto si metta d'accordo col presidente della Corte d'appello, certamente il prefetto terrà conto della diversità dei luoghi.

Io non potrei accettare che si statuisse per legge che queste elezioni si facciano nei giorni festivi.

Ma vi è ancora un'altra osservazione, della quale bisogna tener conto.

Dal momento che noi abbiamo proposto che a capo degli uffici elettorali vi siano dei magistrati, come volete voi che si stabilisca che queste elezioni si facciano soltanto nei giorni festivi? I comuni in Italia sono moltissimi; onde bisogna coordinare i giorni delle loro elezioni col numero dei magistrati. Ad ogni modo questa libertà di scelta del giorno delle elezioni deve intendersi nel senso che si debba scegliere quel giorno che riesce più facile all'elettore di accedere alle urne.

Voi sapete che le elezioni non devono farsi più tardi del mese di luglio, e che le liste elettorali sono approvate definitivamente il 31 maggio. Non si ha un largo termine per fare le elezioni.

Anche per ciò non credo che si possa accettare la proposta esclusiva del giorno festivo, oltrechè, come dicevo, bisogna rispettare le consuetudini.

L'onorevole Vacchelli, e mi pare gli onorevoli Della Rocca e Napodano... (*Conversazioni*).

Presidente. Smettano queste conversazioni!

Lacava, relatore... vogliono che le elezioni provinciali siano fatte nello stesso giorno per tutti i comuni che compongono il mandamento o la circoscrizione che nomina il consigliere provinciale.

Convengo io per il primo che vi sono degli inconvenienti fissando le elezioni in differenti giorni; ma nel tempo stesso credo che sia opportuno di lasciare questa facoltà nel regolamento, oppure che il ministro stesso possa con circolare prescrivere ai prefetti di accordarsi coi presidenti di Corte di appello per fissare lo stesso giorno per le elezioni provinciali in tutti i comuni del mandamento e della circoscrizione. Ma non è il caso di stabilire questo per legge. E perciò prego i proponenti di ritirare il loro emendamento.

Toscanelli. Chiedo di parlare (*Oh! oh! — Ai voti!*) per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Toscanelli. Quando i membri del potere giudi-

ziario non potranno essere dal potere esecutivo traslocati, o promossi, o decorati, allora e non prima son disposto ad accettare quanto ha detto l'onorevole relatore. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. Onorevole Paternostro, mantiene Ella o ritira il suo emendamento?

Paternostro. Onorevole presidente, siccome non veglio che si venga ad una votazione, per non pregiudicare la questione, mi contenterei di avere assicurazione che nel regolamento si terrà conto di quanto il relatore ha detto e di quello che ho proposto io.

Torno a dire che bisogna premunirsi anche contro la possibilità di aver prefetti i quali s'ingeriscano troppo nelle questioni elettorali dei piccoli comuni, dei comuni rurali. Il caso si è dato; e quando si stabilisce, in questi comuni, la elezione in un giorno non festivo, gli elettori non si recano all'urna, le garanzie se ne vanno in aria, ed il comune resta in mano a quei pochi che hanno saputo ingraziarsi la prefettura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

Sonnino Sidney Io pregherei proprio l'onorevole Paternostro di mantenere il suo emendamento, e pregherei il Governo di accettarlo.

I nostri comuni, specialmente in Toscana, sono molto popolosi e misti di città e campagna. Ora se voi non stabilite l'elezione in un giorno festivo, impedito assolutamente agli elettori di campagna di votare.

Io mi sarei anche affidato alla discrezione o al giusto criterio del prefetto; ma la motivazione data ora dall'onorevole relatore, il quale ha dichiarato che determinando un giorno festivo per tutti i comuni, non si troverebbe il numero di magistrati sufficiente per la presidenza dei seggi, basta a farci comprendere che le elezioni si vorrebbero fare anche nei giorni non festivi; il che, proprio, per i comuni della Toscana sarebbe un fatto grave, perchè darebbe l'amministrazione dei Comuni rurali in mano di una sola classe, e non della più educata e laboriosa.

Qui, non è questione di partito o d'altro; ma di garantire egualmente a tutte le classi della popolazione l'esercizio pratico del loro diritto.

Io prego il Governo e la Camera di tener conto di queste considerazioni, e di continuare nel sistema attuale che non reca alcun inconveniente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*) Debbo far notare all'onorevole Paternostro che la legge vigente non stabilisce che l'elezione si debba fare di festa:

è una consuetudine la quale potrà continuare là dove è conforme ai bisogni e alle consuetudini locali; ma perchè voler stabilire per legge un giorno fisso?

Vi sono comuni dove è consuetudine, imposta da necessità locali, di votare in un giorno non festivo; ora voler fare le leggi in modo che tutti i comuni d'Italia debbano camminare sulla stessa falsariga, mi pare un errore.

Crispi, ministro dell'interno. La legge attuale non prescrive, che le elezioni si debbano fare di domenica.

Presidente. L'onorevole Paternostro non insiste nel suo emendamento?

Paternostro. Ho preso atto di quanto ha detto l'onorevole relatore, e spero che, nel regolamento, si terrà conto delle sue dichiarazioni.

Presidente. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare per dichiarare se ritira o mantiene il suo emendamento.

Vacchelli. Desidererei sapere se il ministro concorda con l'onorevole relatore nella dichiarazione che, nel regolamento, si terrà conto di queste nostre considerazioni.

Presidente. Sì, sì; rispondo io che si terrà conto. *(Si ride).*

Vacchelli. Se il ministro mi farà questa dichiarazione, ritirerò il mio emendamento.

Crispi, ministro dell'interno. Poichè l'onorevole Vacchelli mi chiama in causa, ecco il mio avviso.

Questa questione del giorno festivo... *(No! no!)*

Presidente. La proposta dell'onorevole Vacchelli non si riferisce al giorno festivo; egli proporrebbe che tutti i comuni di uno stesso mandamento fossero convocati nello stesso giorno per le elezioni. Questa proposta è pari a quella degli onorevoli Della Rocca e Napodano.

Crispi, ministro dell'interno. Sarebbe inutile determinare nella legge che le elezioni debbono farsi nel medesimo giorno; ad ogni modo nel regolamento si potrà disciplinare cotesta procedura in maniera tale che siano soddisfatti e tutelati tutti gli interessi. *(Bene!)*

Presidente. Onorevole Vacchelli, Ella dunque non insiste nel suo emendamento?

Vacchelli. Non sono troppo soddisfatto delle dichiarazioni del ministro dell'interno; ad ogni modo non insisto ed aspetterò il regolamento.

Presidente. Onorevoli Della Rocca e Napodano?

Della Rocca. Ritiriamo il nostro. *(Bravi!)*

Presidente. Onorevole Bonardi?

Bonardi. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Brunialti?

(Non è presente).

L'onorevole Brunialti non essendo presente, vuol dire che rinuncia alla sua proposta e così l'onorevole Barazzuoli che non è pure presente.

Canzi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Canzi. Avrei da osservare che, una volta non accettato l'emendamento Paternostro, diventa assolutamente pericoloso il non adottare l'emendamento Vacchelli per le elezioni provinciali. E ci vuol poco a dimostrare quale influenza potrebbe avere un prefetto per tale disposizione: non avrebbe, per esempio, che a convocare due o tre comuni che egli sa favorevoli o contrarii al candidato per farlo eleggere o non eleggere. Ed in questo caso egli deciderebbe assolutamente delle elezioni amministrative. Io non voglio far perdere tempo alla Camera perchè tutti i colleghi sono pratici di queste materie.

Ma le conseguenze le vedete. O accettate lo emendamento Paternostro o, se lo respingete, dovete adottare quello dell'onorevole Vacchelli. *(Rumori).* Non c'è via di mezzo.

Voci. È ritirato.

Cuccia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cuccia. Io non ho sentito se l'onorevole Quattrocchi insista o no nel suo emendamento. Ad ogni modo la Commissione lo dovrebbe accettare, perchè mi pare quello un emendamento giusto, assennato ed opportuno, ritenendo io che l'accordo fra autorità politica e giudiziaria, nello stabilire le elezioni, non debba essere una mera e semplice formalità, ma un vero accordo in cui ciascuna di esse porti il proprio criterio e i propri lumi. Ora è impossibile affidare alle corti di appello lo stabilire il giorno delle elezioni anche pei comuni che stanno fuori della provincia. In ogni provincia o c'è una Corte d'appello, o c'è un tribunale. Parmi quindi giusto che nei luoghi, dove non risiede una Corte d'appello, l'autorità politica vada d'accordo, come dice l'emendamento Quattrocchi, col presidente del tribunale.

Presidente. Se l'onorevole Cuccia fosse stato un poco paziente, avrebbe sentito interpellare l'onorevole Quattrocchi appunto perchè volesse dichiarare se mantiene o no il suo emendamento, che è simile all'emendamento dell'onorevole Franchetti, che si accosta a quello dell'onorevole Barazzuoli,

ma che la Commissione ha dichiarato di non accettare.

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini Ferdinando. Vorrei fare ancora una raccomandazione relativamente al giorno festivo.

Per le elezioni politiche, il giorno festivo è stato stabilito esplicitamente affinché tutti avessero modo di votare.

Ora io non capisco perchè lo stesso criterio non debba seguirsi nelle elezioni amministrative.

Non vorrei che, sotto il pretesto di fare una legge liberale, ne facessimo una retriva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Io vorrei osservare all'onorevole Canzi che lo stabilire il giorno per le elezioni del mandamento, come voleva l'onorevole Vacchelli, è un volere che la legge regoli una quantità di minuti particolari che non hanno ragione di essere dalla legge regolati; e si noti che appunto la materia, di cui trattiamo, non è regolata dalla legge attuale in vigore.

Nella legge nuova noi discipliniamo già molte cose di più, ma il voler determinare ogni cosa fino all'ultimo minuto particolare è cosa inaccettabile, perchè si finirebbe per fare una legge la quale, in alcune parti d'Italia, non sarebbe più applicabile. Nei punti secondari è molto più ragionevole lasciare che imperino le consuetudini locali.

L'onorevole Cuccia vorrebbe che il prefetto, anzichè col presidente della Corte d'appello, si mettesse d'accordo col presidente del tribunale. Lo pregherei di osservare che il primo presidente della Corte d'appello ha, a sua disposizione, una quantità molto maggiore di magistrati, quindi a lui riesce possibile provvedere a tutte le sezioni elettorali, mentre il presidente del tribunale non ha, alla sua dipendenza, un numero sufficiente di magistrati.

Cuccia. È per fissare il giorno delle elezioni.

Giolitti. (*Della Commissione*). Precisamente questo; chi ha da fissare il giorno delle elezioni bisogna che sappia di quali magistrati può disporre e questo lo può sapere chi li ha alla sua dipendenza e non colui che non ha facoltà di dare ai medesimi degli ordini.

Presidente. L'onorevole Quattrocchi propone quest'emendamento:

“ Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello o col presidente del tribunale civile, nelle provincie ove non risiede una

Corte di appello, udito il parere della Giunta comunale, fissa il giorno, ecc., ecc. „

Poichè la Commissione ed il ministro non accettano quest'emendamento, domando all'onorevole Quattrocchi se lo mantenga.

Quattrocchi. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole Quattrocchi mantenendo il suo emendamento, lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny vorrebbe riprendere l'emendamento dell'onorevole Paternostro; ma io gli faccio notare che c'è una disposizione del regolamento per effetto della quale, quando un emendamento è stato abbandonato, non può essere ripreso da alcuno.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma se siamo in votazione? Su che cosa intende parlare?

Cambray-Digny. Sull'ordine della votazione. L'onorevole presidente ha detto che io non potevo riprendere l'emendamento dell'onorevole Paternostro. Ma io mi permetto di osservare che la formola del mio emendamento mi pare non sia identica a quella proposta dall'onorevole Paternostro nel suo. Perciò credo che l'onorevole presidente lo possa considerare come un altro emendamento e domandare se sia appoggiato.

Presidente. Scusi; l'onorevole Paternostro proponeva che si dicesse “ fissa un giorno festivo per le elezioni; „ Ella invece propone che si dica: “ si fissi per le elezioni un giorno festivo. „

Mi pare che questa sia una burletta. (*ilarità vivissima*.)

Pongo a partito l'articolo 17 di cui fu già dato lettura. Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Leggo l'articolo 18 nella nuova formola proposta dalla Commissione:

“ Tanto gli uffici provvisori quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati di grado non inferiore a quello del pretore, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali.

“ In caso di necessità, riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.

“ Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione, ai termini dell'articolo precedente e non più tardi di

otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

“ In caso d'improvviso impedimento, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno degli assessori comunali per ordine di anzianità. ”

Presidente. Onorevole Sonnino, ha facoltà di parlare su questo articolo

Sonsino-Sidney. Approvo il pensiero che ha mosso il Governo e la Commissione a dare la preferenza alla magistratura nella presidenza dei seggi; ma non vorrei che questo giusto desiderio, conducesse a fare la legge in modo, che praticamente non possano costituirsi i seggi; o che per la sola preoccupazione di farli presiedere da magistrati, si sia obbligati a fare le votazioni in giorni che non convengano alle singole località.

L'onorevole Lacava osserva che nell'ultima formula della Commissione, si è tenuto conto delle difficoltà rilevate negli emendamenti che furono presentati dai colleghi, ed ha ragione per alcune, ma non per tutte. Dove, come nella provincia di Como, si tratta di moltissimi comuni, l'ammettere in via normale il giudice conciliatore come un sostituto al magistrato nella presidenza dei seggi, può generalmente bastare. Ma, per esempio, nella provincia di Firenze nella quale sono pochi i comuni e moltissime le sezioni, perchè i comuni, anche rurali, sono per la maggior parte grossi e popolosi, l'ammettere unicamente il giudice conciliatore, in via anormale, come sostituto al magistrato e non andare più in là, fuorchè nei casi di imprevisto impedimento, può rendere affatto impossibile la costituzione dei seggi.

Nella provincia di Firenze avete 74 comuni con 233 sezioni per le elezioni politiche. Il solo collegio mio (mi permetto di citarlo, perchè lo conosco bene) ha 23 comuni e 73 sezioni, e notino che le sezioni ora non possono per le elezioni politiche avere meno di 100 elettori, mentre la Commissione ha or ora accettato un emendamento dell'onorevole Valle, con il quale si dà il diritto assoluto alle frazioni che hanno 50 elettori di costituirsi in sezioni distinte.

Avremo quindi un tal numero di sezioni che la magistratura non basterà, nemmeno con la supplenza dei conciliatori. Nel mandamento dove sto io sono tre i comuni, e quindi tre soli i conciliatori mentre le sezioni sono già oggi quattordici.

Dunque dite pure che debbano presiedere i ma-

gistrati; dite pure che non bastando i magistrati dovranno presiedere i pretori e i conciliatori, ma aggiungete qualche disposizione che provveda normalmente al caso che non bastassero e gli uni e gli altri.

Voi ammettete la supplenza dei sindaci e degli assessori nel solo caso di improvviso impedimento del magistrato. Ma non basta. Bisogna provvedere al caso normale d'insufficienza dei magistrati e dei conciliatori.

Osservo inoltre che, tanto pel caso generale d'insufficienza del personale dell'ordine giudiziario, quanto per quello particolare di improvviso impedimento, bisogna pensare all'eventualità che non basti nemmeno la supplenza dei sindaci e degli assessori. Bisognerebbe scendere allora anche ai consiglieri comunali.

Infatti, secondo la nostra legge, gli assessori non sono che 4 nei comuni che hanno meno di 30,000 abitanti; sicchè in un comune di 28,000 abitanti, dove si possono avere da 10 a 12 sezioni, non basteranno forse nemmeno gli assessori a supplire alla insufficienza dei magistrati e dei conciliatori.

Credo quindi necessario, che, come nelle elezioni politiche, anche i consiglieri debban poter supplire, tanto in via normale come in caso d'improvvisa mancanza del presidente designato. E la scelta del consigliere potrebbe essere fatta tanto per ordine di anzianità come per designazione espressa del Consiglio.

Non conviene nemmeno spingere troppo rigorosamente la teoria che i seggi debbano essere sempre presieduti dai magistrati.

Vi sono, in una gran parte d'Italia, moltissimi comuni di montagna di non facile accesso. Inoltre bisogna considerare che i mesi di giugno e luglio, in cui si fanno le elezioni, sono appunto i mesi in cui più ferve il lavoro per la magistratura, perchè nel mese di agosto cominciano le ferie.

Quindi se voi obbligate il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale a sparpagliare tutti i suoi magistrati nei comuni lontani della provincia, voi renderete impossibile l'amministrazione regolare della giustizia. Vorrei che fosse qui l'onorevole Zanardelli, per attirare su ciò la sua attenzione.

Poi, signori miei, pensate che per mandare un magistrato in montagna, forse anche dove non ci sono strade, ci vogliono spese; questi magistrati bisognerà pagarli. Ciò porterà una spesa non lieve, che non so chi sosterrà; probabilmente lo Stato.

Io riconosco che la Commissione nella nuova

redazione dell'articolo ha corretto vari degli inconvenienti, che esistevano nella prima, ma mi permetto di osservare che non li ha corretti tutti.

Non mi fermo nemmeno sulla considerazione, che in certe Corti di appello, come quella, per esempio, di Venezia, che abbraccia 8 provincie, con un numero sterminato di sezioni, voi dovrete mettere un capo di stato maggiore per preparare il reparto del personale giudiziario in tutti i seggi, per combinare, cioè, tutto un vasto piano di mobilitazione della magistratura.

Proporrei quindi alla Commissione, per rendere più pratica, non per ostacolare, l'applicazione dell'articolo, di sostituire al 3º capoverso un emendamento, di cui non ho qui la formola perchè l'ho trasmesso al presidente, ma che in sostanza dice che, in caso d'impedimento o di mancanza di funzionari dell'ordine giudiziario, si debba supplire coi sindaci e coi consiglieri comunali.

Raccomando vivamente alla Camera e al Governo questa mia proposta.

Presidente. Onorevole Vacchelli, ha facoltà di parlare.

Vacchelli. Avevo chiesto di parlare per esporre alcune considerazioni, analoghe a quelle dell'onorevole Sonnino.

Mi associo quindi alle parole da lui dette e rinuncio a parlare. (*Bravo!*)

Presidente. È presente l'onorevole Guglielmi?
(*Non è presente.*)

L'onorevole Figlia?

Figlia. Rinuncio a parlare. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Quattrocchi è presente?
(*È presente.*)

Ha facoltà di parlare.

Quattrocchi. Non è stato abrogato l'articolo 49 della legge comunale vigente, nel quale è detto che le sezioni non possono avere più di 400 elettori.

Ora, con la lista allargata, secondo il modo con cui venne approvata, noi avremo dei comuni di 40,000 abitanti, nei quali vi saranno 29 o 30 sezioni.

Ora è possibile che i magistrati, dalle loro sedi, vadano a presiedere le sezioni in quei comuni, ove non c'è che un pretore?

Di più abbiamo l'esempio di Napoli. Se Napoli, con le liste ristrette, ha attualmente 83 sezioni amministrative, quante ne avrà con le liste allargate? Si troverà un numero sufficiente di magistrati per presiedere tutte le sezioni di quella

città? Io lo credo difficile. E la cosa mi pare seria, poichè laddove non si trovasse un numero sufficiente di magistrati per presiedere tutte le sezioni, avremmo l'inconveniente che, nello stesso comune si procederrebbe alle votazioni in giorni differenti, sezione per sezione; perciò proporrei che venisse rimandato alla Commissione questo articolo perchè lo studiasse nuovamente.

Presidente. L'onorevole Barazzuoli non è presente.

L'onorevole Bonardi ha presentato questo emendamento sostitutivo:

“ Tanto gli uffici provvisori quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno di regola presieduti da magistrati di grado non inferiore a quello del pretore, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali.

“ *In mancanza dei medesimi verranno destinati a tale ufficio i vice pretori e giudici conciliatori del mandamento.* ”

“ Il primo presidente della Corte d'appello, oppure il presidente del tribunale del capoluogo nelle provincie dove non risiede una Corte di appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

“ In caso d'improvviso impedimento, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assumerà la presidenza dell'ufficio il vice pretore o il giudice conciliatore locale, o in loro mancanza il consigliere comunale più anziano. ”

Ha facoltà di parlare.

Bonardi. Io e parecchi miei colleghi non eravamo molto persuasi della innovazione proposta in questo articolo, imperocchè nei nostri comuni e nelle nostre provincie questa necessità di sorveglianza da parte dell'autorità giudiziaria veramente non c'è.

Non volendo però oppormi al sistema adottato dal Governo e dalla Commissione, mi era permesso di presentare un emendamento, allo scopo di accrescere il numero dei funzionari destinati alla Presidenza dei seggi, giacchè quelli indicati nell'articolo 18 sarebbero certamente insufficienti.

Vedo però che l'emendamento stesso è accolto, nella massima parte; nella nuova formula proposta, per questo articolo, dalla Commissione; mi limito quindi ad una sola osservazione.

Nel mio emendamento si dice che verranno destinati a tale ufficio i vice pretori e i giudici

conciliatori del mandamento, mentre la Commissione si limita a dire *il vice-pretore o il conciliatore*.

Orbene, io dico che, adottato un sistema, bisogna accettarlo in tutte le sue conseguenze.

Il sistema adottato è che si preferisce la sorveglianza dei funzionari giudiziari, sia per l'autorità che rivestono, sia perchè sono persone estranee al comune.

Ebbene se noi, per un gran numero di comuni, facciamo ricorso ai giudici conciliatori, non c'è ragione che si scelga il conciliatore del comune in cui si fa l'elezione. Il giudice conciliatore, specialmente nelle campagne, non è sempre la persona più distinta e più colta del comune; d'altra parte, essendo del luogo, partecipa anch'esso alle passioni ed agli interessi dei partiti locali. Quindi il presidente della Corte d'appello dovrebbe, secondo me, poter mandare in un paese il conciliatore di un paese vicino che fosse persona stimata ed imparziale. Ciò non porterebbe inconvenienti; e colla dizione dell'articolo da me proposta e che raccomando alla Commissione si potrebbe raggiungere il vantaggio a cui ho accennato.

Relativamente all'ultima parte, io sto coll'onorevole Sonnino che preferisce sia conferita la Presidenza dei seggi, in casi eccezionali, anche ai consiglieri comunali, per ordine di anzianità. Se la Commissione accogliesse la sua proposta, sarei soddisfatto perchè, in tal modo, vedrei quasi per intero accolto il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Commissione, la prego di avvertire che l'onorevole Sonnino avrebbe presentato questo emendamento all'ultimo capoverso. "In mancanza di un numero sufficiente di funzionari dell'ordine sopraindicato o in caso d'impedimento, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità."

L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). Comincio dall'osservare all'onorevole Sonnino che il dire: *in caso d'insufficienza di magistrati, assumerà la presidenza il sindaco*, sarebbe una formola incompleta e inesatta.

A chi spetterebbe di determinare questa insufficienza? Il sindaco assumerà la presidenza di autorità propria, oppure diventerà un delegato del prefetto e del primo presidente? Questo dico quanto alla forma della proposta.

Ma, venendo alla sostanza, io devo dire che la Commissione, quando esaminò il disegno di legge del Ministero, fece i suoi calcoli sopra le Corti d'appello più vaste e venne a questa con-

clusione: che ripartendo le elezioni anche nei soli otto giorni festivi, compresi nei due mesi di giugno e luglio, il numero dei magistrati è sufficiente per eseguire la legge. Però, visti i molti emendamenti, visti i timori espressi da molti dei nostri colleghi che i magistrati non siano sufficienti, la Commissione ha proposto una nuova formola, nella quale è detto, in gran parte, ciò che avevano proposto l'onorevole Bonardi e altri nostri colleghi.

Questa nuova formola testè stampata e distribuita aggiunge all'articolo prima proposto, che, in caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio elettorale il vice pretore o il conciliatore. In questo modo, per esempio, nella provincia di Como, dove i comuni sono più di 500, non mancheranno le persone autorizzate a presiedere.

Sonnino Sidney. Firenze!

Giolitti. (*Della Commissione*). Ora verrò a Firenze. La difficoltà maggiore non era per i centri maggiori, era là dove la popolazione è frazionata in un numero grandissimo di comuni.

Quanto alla provincia di Firenze, prego l'onorevole Sonnino di osservare che il numero dei magistrati è colà grandissimo. C'è la Corte di cassazione, la Corte di appello, i tribunali, i pretori, i vice-pretori, i conciliatori. Faccia l'onorevole Sonnino, così abile nei calcoli, questo semplicissimo conto: il numero delle sezioni lo divida per otto e troverà il numero delle sezioni che devono votare in ciascuno degli otto giorni festivi; confronti poi questo con quello dei magistrati, e vedrà che questi sono molto più di quelli.

Inoltre (e questo serve anche di risposta all'onorevole Bonardi) noi non abbiamo detto che possa destinarsi solamente il giudice conciliatore o il vice-pretore *locale*; abbiamo detto: potrà destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore. Non abbiamo detto *locale*, appunto perchè, in caso di necessità, si possa, anche in questi piccoli comuni, prendere il conciliatore o il vice-pretore di altro comune.

Aggiungo ancora, per togliere tutte le possibili difficoltà, che la Commissione non è aliena dall'accettare una proposta dell'onorevole Sonnino, questa cioè: che, invece di dire che la presidenza, in caso di impedimento, l'assume il sindaco, o uno degli assessori, si dica: "uno dei *consiglieri comunali*, per ordine di anzianità."

Questo per prevedere anche il caso, difficile a verificarsi ma possibile, nel quale il sindaco e tutti gli assessori fossero impediti.

Io credo che, quando noi abbiamo messo a disposizione del primo presidente della Corte di appello e del prefetto, tutti i magistrati, cominciando dai più alti gradi, fino al conciliatore, non mancherà certamente il mezzo di provvedere alla presidenza degli uffici elettorali.

Ogni anno, quando si discute il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, si declama contro il numero enorme di magistrati; oggi, tutto in un momento, i magistrati sembrano a molti dei nostri colleghi divenuti pochissimi!

Sonnino Sidney. Si tratta di 13,000 sezioni.

Giolitti. (*Della Commissione*). I magistrati bastano per queste. Io credo, con questo, di aver risposto a tutte le osservazioni.

Concludo dicendo che la Commissione accetta questo cambiamento di parola nell'ultimo capoverso, cioè, che, invece di *assessori*, si dica: "uno dei Consiglieri comunali per ordine di anzianità."

Luporini. In caso d'insufficienza!

Giolitti. (*Della Commissione*). Osservo all'onorevole Luporini che non si può dire nella legge che il consigliere presieda, in caso d'insufficienza, nel numero di magistrati disponibili, perchè il sindaco o il consigliere non possono giudicare se vi sia, o non vi sia insufficienza di magistrati; essi non possono esser chiamati se non quando sopravvenga un improvviso impedimento al magistrato destinato.

Presidente. Dunque non c'è che la surrogazione della parola "consigliere", alla parola "assessore."

Giolitti. (*Della Commissione*). Precisamente.

Presidente. L'onorevole Sonnino mantiene o ritira il suo emendamento?

Sonnino Sidney. Mi permetto di osservare all'onorevole Giolitti, che in teoria, starà benissimo quel ch'egli dice, se si paragonano i totali dei magistrati e i totali delle sezioni e dei comuni; ma che non mi pare che sia possibile e serio, in pratica, pretendere che il presidente della Cassazione o della Corte d'appello si rechi ogni sabato sera in un comune diverso, a presiedere una sezione, forse in montagna e a grandi distanze. Calcolando in 3,900,000 il numero degli elettori e prendendo una media di 300 elettori per sezione, avremo circa 13,000 sezioni. E quando noi ammettiamo che anche 50 elettori possano aver diritto di costituire una sezione, prendere la media di 300 elettori, è anche troppo.

Ammetto, e l'ho dichiarato prima, che la Commissione ha tenuto conto delle obiezioni, in quanto alla insufficienza dei magistrati per le provincie

come Como, che hanno moltissimi comunelli, ognuno dei quali ha però un giudice conciliatore; ma nelle provincie come la mia, dove non si tratta di città ma di comuni rurali popolarissimi, di comuni di 6, 10 e 15,000 abitanti, con molte frazioni staccate, e quindi con gran numero di sezioni e di seggi da costituire, voi non potete ritenere che, in via normale, bastino i conciliatori a supplire alla mancanza dei magistrati.

Onde dovete dare normalmente un modo, magari al presidente della Corte di appello (se mi si fa una questione di forma), di delegare fin da principio il sindaco o i consiglieri alla presidenza dei seggi. Se è per una questione di sola forma che non si accetta il mio emendamento, la Commissione potrebbe sospendere l'articolo fino a domani, fino a che crede; (No! no! a sinistra) ma che, per una parola (perchè nella fretta, dovendo emendare un articolo presentato dalla Commissione nella nuova sua forma soltanto al principio della tornata, avrò detto: *assumerà il sindaco*, facendo lui giudice, invece di attribuire la designazione al prefetto), che per una parola, dico, si debba compromettere una questione così grave non mi pare conveniente.

Ne verrebbe in pratica questo: che o il prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello, obbliga i comunelli a votare anche noi giorni di lavoro per far bastare a tutti quel numero di magistrati che manda a scorazzare per la provincia (cosa che sarebbe pessima per l'amministrazione dei nostri Comuni, specialmente toscani: perchè darebbe l'assoluto predominio all'elemento spendereccio dei piccoli paesi con esclusione delle campagne; oppure il presidente della Corte d'appello nominerà dei magistrati alla presidenza dei seggi, sapendo benissimo che non possono andarvi, e ciò per far nascere il caso d'improvviso impedimento, e render possibile la supplenza degli elementi locali; ma anche questo artificio in pratica non risponderrebbe, perchè quando avete sezioni e frazioni molto distinte, è facile il dire provvederete lì per lì col mezzo d'un consigliere o d'un assessore, ma non è altrettanto facile il raccapezzarli in tempo per rendere possibile la votazione.

Se in via normale non provvedete prima alle supplenze, nasceranno molti inconvenienti, e molti seggi non avranno modo di costituirsi.

Per queste ragioni mi vedo costretto ad insistere nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Io mi son permesso d'osservare all'onorevole Sonnino che la

sua proposta conduceva a conseguenze inaccettabili, per dimostrare la necessità che gli emendamenti siano studiati, e mandati prima alla Commissione, e non improvvisati lì su due piedi. In questo modo non è possibile una discussione seria.

Sonnino Sidney. Bisognava studiare gli articoli.

Giolitti. (*Della Commissione*). L'articolo è stato studiato, e la Commissione è così persuasa della necessità di tener conto di tutti gli studi seri che, quando trovò nelle proposte presentate dai nostri colleghi degli emendamenti i quali avevano ragione d'essere, li ha accettati spontaneamente e li ha fatti suoi, ringraziando i proponenti dell'aiuto che davano all'opera di miglioramento del disegno di legge.

L'onorevole Sonnino fa il conto dei magistrati che occorrono per la presidenza degli uffici in due modi; un po' parla del loro numero in tutto il regno, e un po' cita casi speciali come quello di Firenze. Al conto fatto, per la provincia di Firenze, ho risposto; quanto al numero complessivo per tutta Italia, egli disse che vi saranno 13 mila sezioni; accetto questa cifra e gli osservo che, divisa anche soltanto per gli 8 giorni festivi di giugno e luglio, si ha il numero di 1600 sezioni ogni festa, quindi la necessità di avere 1600 magistrati disponibili; ora di soli pretori ve ne sono oltre 1800, aggiunga tutto il personale delle Corti e dei tribunali, del pubblico ministero, i vice pretori ed i conciliatori e vedrà che non può mancare modo di provvedere.

Quattrocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Quattrocchi ha facoltà di parlare.

Quattrocchi. A me basta di far avvertire che, la Commissione non accettando la mia proposta, le elezioni non saranno più regolari; infatti sostituendo i consiglieri comunali e gli assessori comunali ai magistrati noi faremo presiedere le sezioni elettorali non più dalle persone scelte dagli elettori, ma dai capi dei vari partiti che siedono nei Consigli comunali. (*Rumori*).

Presidente. Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Sonnino, che è la seguente:

“ In mancanza di un numero sufficiente di funzionari dell'ordine sopraindicato, o in caso d'impedimento, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. „

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ora a partito l'articolo 18 nella nuova forma proposta dalla Commissione e di cui fu data lettura.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

“ Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

“ L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

“ Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

“ L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo nell'ordine seguente:

1° Cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari, vice segretari degli uffici del Pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice segretari comunali;

4° Altri elettori.

“ Il presidente ed il segretario, se sono elettori, votano in quella sezione dove esercitano l'ufficio.

“ Il segretario è remunerato con un onorario di lire 10.

“ Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico. „

L'onorevole Carnazza-Amari ha presentato un emendamento.

Carnazza-Amari. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene: non vi sono dunque altri emendamenti.

Penserini. V'è il mio, che non è stampato. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Penserini, vi sono già oltre a trecento emendamenti stampati: se di più, a ogni articolo, si presentano emendamenti improvvisati, non verremo mai più a capo di questa discussione! (*Bene!*)

L'onorevole Penserini propone che dopo le parole “ scegliendolo nell'ordine seguente „ si aggiungano le parole “ fra gli elettori presenti all'adunanza. „

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Penserini. Io credo che alla Commissione siano

sfuggite le parole che ho proposto d'aggiungere, in quest'articolo perchè esse sono identiche a quelle che fanno parte dell'articolo 60 della legge sull'elettorato politico. Io le ho proposte per reintegrare l'articolo e togliere il dubbio che l'articolo stesso, qual'è formulato, può far sorgere. Se la Commissione accetta il mio emendamento, ne sarò lieto, se essa non lo accetta, lascerò ad essa la responsabilità del modo come la legge sarà applicata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Io credo che questo emendamento sia superfluo, perchè i presenti va da sé che siano elettori.

Come volete che l'ufficio nomini il segretario fra i non elettori?

Si è detto: il presidente ed il segretario *se sono elettori...* perchè il presidente, come si sa, appartenendo alla magistratura, può non essere elettore in quella sezione che esso presiede e così pure il segretario si può trovare nella stessa condizione, ma va da sé che tutti gli altri componenti dell'ufficio debbono essere elettori di quella sezione.

Penserini. Una sola parola per chiarire il mio concetto, perchè credo che la Commissione non abbia compreso la portata del mio emendamento. Io non dico, col mio emendamento, che il segretario debba essere elettore, questo si capisce, ma domando che sia reintegrata la formula dell'articolo 60 della legge elettorale politica, cioè che il segretario sia nominato in quell'ordine di persone indicate nell'articolo, che si trovano presenti all'adunanza elettorale e non già fra gli assenti, altrimenti dovrete andarlo a cercare se non è presente.

Lacava, relatore. Ma chi volete che vada a scegliere un assente?

Giolitti. (Della Commissione). L'onorevole Penserini parte dall'ipotesi che l'ufficio vada proprio a scegliere una persona assente e che non si sappia dove trovare; ma le leggi non si fanno prevedendo casi assurdi!

Io non credo necessaria alcuna aggiunta, ma se l'onorevole Penserini lo desidera si può anche accettare il suo emendamento e dire: L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo come dice l'articolo 60 della legge elettorale politica, *“ fra gli elettori presenti all'adunanza, nell'ordine seguente. ”* (Conversazioni).

Presidente. Facciano silenzio. La Commissione mantiene tutti gli altri capoversi dell'articolo.

Giolitti. (Della Commissione.) La Commissione mantiene tutto l'articolo tal quale.

Però, come ho detto, per soddisfare il desiderio dell'onorevole Penserini e per mettere questa legge d'accordo con quella elettorale politica non ha difficoltà di dir così: *“ L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente. ”*

Il resto come sta nel disegno di legge della Commissione.

Presidente. Rileggo l'articolo 19 con questa modificazione proposta dall'onorevole Penserini ed accettata dalla Commissione.

“ Art. 19. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori. ”

“ L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti. ”

“ Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui. ”

“ L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente: ”

1° Cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari degli uffici del pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice-segretari comunali;

4° Altri elettori.

“ Il presidente ed il segretario, se sono elettori, votano in quella sezione dove esercitano l'ufficio. ”

“ Il segretario è remunerato con un onorario di lire 10. ”

“ Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico. ”

Pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 20. Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo. ”

(È approvato).

“ Art. 21. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o ”

fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste. »

« Uno degli scrutatori tiene innanzi a sé un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere, di fronte ai nomi degli elettori, due colonne, una per le firme degli elettori, l'altra per la firma dello scrutatore.

« L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente, e quindi appone la propria firma di fronte al proprio nome sulla lista indicata al precedente comma.

« È dispensato dall'obbligo di apporre la firma l'elettore, il quale provi di essere nella fisica impossibilità di firmare. Del valore di tale prova è giudice l'ufficio il quale ne farà constare dal processo verbale.

« Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

« A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella seconda colonna della lista indicata al primo comma del presente articolo. »

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Ho presentato a quest'articolo un emendamento che non è se non la copia dei paragrafi corrispondenti della legge elettorale politica.

La Commissione ci propone qui una formalità nuova, quella di fare apporre agli elettori, man mano che depongono nell'urna la loro scheda, la propria firma in un ruolo che tiene il segretario.

Ora di fatto cosa succederà? La massa di elettori con la nuova legge è composta di operai, di artigiani, di contadini, di gente che maneggia la vanga, la zappa, il martello o la pialla, e che non può far scorrere velocemente la penna.

Le operazioni elettorali procederanno quindi così lentamente che in una sezione numerosa dove ci sono 300 o 400 elettori, con questa disposizione noi escludiamo di fatto dal voto una gran parte degli elettori iscritti; e non escluderemo soltanto quelli che scrivono poco correntemente, ma anche gli altri che scrivono bene e correntemente, perchè questi dovranno aspettare il loro turno per votare, e se le prime lettere dell'alfabeto sono di elettori che prendono ciascuno qualche minuto per scrivere il suo nome, e di questi ne troverete a centinaia coloro che vengono dopo, an-

che se abilissimi nell'uso della penna, non potranno votare, perchè non basterà materialmente il tempo; ed è difficilissimo che gli elettori, specialmente nelle campagne, si adattino ad aspettare molte ore il loro turno per votare.

L'onorevole Crispi nel 1881 proponeva che per l'elettorato politico si portasse la scheda scritta, e non proponeva alcuna formalità di questo genere; anzi osservava con ragione, che anche esigendo per l'elettorato il saper leggere e scrivere, a questa condizione si doveva vigilare nella formazione dei ruoli, ma che non si doveva perciò rendere difficile la votazione.

Io sono perfettamente d'accordo con lui, e quindi non vedo ragione di aggiungere qui una formalità di più che escluderebbe degli elettori dal voto; tanto più che nelle elezioni amministrative con le piccole sezioni, e specialmente nelle campagne, il dubbio sull'identità dell'elettore non vi è; poichè quelli che formano il seggio conoscono personalmente gli elettori, ed è impossibile che un elettore possa sostituirsi ad un altro.

In quanto poi alla sincerità del voto, quando un elettore sa leggere, anche che scriva adagio, mi pare che ci sieno tutte le condizioni di libertà che voi richiedete.

Dopo tutto voi con questo articolo che cosa venite a fare?

Siccome c'è una forza delle cose che vince tutti i congegni artificiosi delle leggi, quando non si adattano alle condizioni dei paesi, gli uffici elettorali saranno costretti a tirar via e a riconoscere un gran numero di legittimi impedimenti all'opposizione della firma, senza sindacare molto scrupolosamente la verità delle cose; tanto più che gli uffici sono, per vostra disposizione, giudici assoluti di tali impedimenti. Trovo inutile se non dannoso il richiedere formalità che in pratica non si possono esigere, senza contraddire agli scopi essenziali per cui la legge stessa si fa; perchè così costringete le autorità alla violazione della legge.

Che se questa si volesse attuare rigorosamente, si verrebbe specialmente nei comuni rurali a rendere impossibile a molti l'esercizio pratico di quel diritto che ostentate a parole di voler loro concedere.

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Io ammiro la costanza dell'onorevole Sonnino.

Dopo che è stata respinta la sua proposta per gli analfabeti, egli vuol raggiungere il suo scopo per altra via.

Questo capoverso fu proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, appunto per evitare che gli analfabeti si rechino a votare (*Approvazioni a sinistra*).

Nè più, nè meno.

È strano, o signori: da un lato si è combattuto l'articolo 100, perchè dicesi abbia introdotto un gran numero di elettori incapaci, e però si disse che quell'articolo 100 fu un disastro nazionale; dall'altro si vollero gli analfabeti, e provammo che era un errore lo ammetterli. Oggi l'onorevole Sonnino vuol levare l'unica garanzia che c'è, perchè coloro che sanno leggere e scrivere vadano soli a votare.

È vero, nel 1881, proposi che l'elettore andasse all'urna con la scheda scritta. Oggi ci andranno pure. Dimenticai allora di porre la condizione che trovate nell'articolo, ed oggi l'ho posta per la grande esperienza che abbiamo fatta, che in moltissimi comuni vanno gli analfabeti a votare.

Dunque l'onorevole Sonnino si tranquillizzi, e non insista nella sua proposta.

Quando mi parla poi delle irregolarità che si possono commettere, rispondo, onorevole Sonnino, che quando un magistrato presiederà la sezione, le solite falsità che si commettevano non si potranno più compiere.

Quindi noi insistiamo, perchè gli elettori appongano la loro firma sul registro e riteniamo questa condizione come una garanzia necessaria, perchè gli analfabeti non vadano a votare. Ecco tutto. (*Benissimo! a sinistra*).

Presidente. L'onorevole Luporini ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

“ *Propongo che ai capoversi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 21 vengano sostituiti i seguenti:*

“ Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. La lista, di fronte al nome di ciascun elettore, deve avere una colonna vuota per la firma dello scrutatore.

“ L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente, il quale la depone in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

“ A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al primo comma del presente articolo. ”

Luporini. Avrei gradito che l'onorevole presi-

dente mi avesse dato facoltà di parlare prima dell'onorevole presidente del Consiglio...

Presidente. Ella sa che il Governo parla quando vuole.

Luporini. ... perchè dopo la risposta che egli ha fatta all'onorevole Sonnino, io mi sento scoraggiato a soggiungere una parola su questo medesimo argomento. Nondimeno, siccome sono convinto della bontà della mia proposta, voglio aggiungere una considerazione. Non so se l'onorevole presidente del Consiglio si sia molte volte trovato nei seggi elettorali?

Crispi, ministro dell'interno. Sventuratamente si!

Luporini. Io mi sono trovato in molti seggi elettorali e gli so dire, che se tutti gli elettori, i quali pur soddisfano alla condizione di saper leggere e scrivere, voluta dalla legge, dovranno apporre la loro firma in una lista che terrà davanti uno degli scrutatori, da qui innanzi i votanti saranno il terzo di quelli che sono stati fin ora. (*Vivi rumori a sinistra*).

Sì, o signori, è proprio così. E basta essere stati presenti alla stipulazione di un contratto dove intervengano solamente dieci persone, per sapere quanto tempo occorre per la firma.

Che cosa avverrà in una riunione di 300 elettori? Avverrà che 50 voteranno, e gli altri 250 se ne andranno alle case loro.

Io non insisto nel mio emendamento, ma predico all'onorevole presidente del Consiglio che, con questa disposizione, la quale pare insignificante, noi, anzichè allargare il suffragio, non faremo che restringerlo.

Presidente. L'onorevole Figlia ha presentato questo emendamento:

“ *Da modificarsi così il comma terzo:*

“ L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al Presidente, e quindi appone il proprio nome, cognome e paternità ecc. ”

Figlia. Non sono del medesimo avviso dell'onorevole Luporini... Bisognerà impedire che gli analfabeti votino, ma, per impedirlo, non mi pare che basti la semplice firma, che spesso s'impara macchinalmente; occorre qualche altra garanzia e perciò ho proposto che (*Vivi rumori*) l'elettore debba apporre oltre la firma la paternità.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi, d'accordo con gli onorevoli Bonardi, Gorio, Benedini e Canzi, ha presentato il seguente emendamento:

“ *Al terzo capoverso sostituire il seguente:*

“ L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli dal

presidente scrive i nomi di coloro che intendo eleggere quando, in elezioni generali o parziali, i consiglieri da eleggersi non siano più di venti.

“ Dovendosi eleggere un numero maggiore, la scheda potrà essere presentata già scritta. L'elettore consegna la sua scheda piegata al presidente e quindi appone la propria firma, ecc... come nel testo. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Cucchi Luigi. Questo emendamento presentato da me, d'accordo con altri colleghi, non è che la conseguenza logica della disposizione della legge, che l'elettore sappia leggere e scrivere. (*Rumori*).

E a questo proposito parlarono, sviluppando l'argomento, l'onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole relatore ed altri oratori nel senso che il voto debba essere sincero, indipendente e cosciente.

L'onorevole Lucchini Giovanni è arrivato a dire che, nelle elezioni provinciali e comunali, il voto dell'elettore deve essere ancor più cosciente che non in quelle politiche.

Dice l'onorevole Torraca, che le elezioni si fanno a macchina e per conseguenza noi vogliamo che non si rifacciano così.

Se tutti gli elettori dovessero scrivere la scheda andrebbe bene, ma noi sappiamo che, massime nei piccoli comuni si può far votare molti elettori come si vuole. (*Interruzioni — Conversazioni animate*).

Si impone quasi una scheda all'elettore, il quale non può sottrarsi, perchè è accompagnato fino al presidente, per vedere se presenta quella data scheda.

Ora noi invece desideriamo sempre che la votazione sia sincera. Mi si permetta ancora una sola parola, fra tanta impazienza della Camera causata dall'ora e dal termometro.

Perchè non si creda che la nostra proposta presenti troppa difficoltà di applicazione, posso citare alcuni dati statistici.

La legge assegna venti consiglieri ai comuni che superano 3000 abitanti fino ai 10,000 e 15 a quegli altri che sono al disotto dei 3000.

Orbene, il censimento ufficiale ci dà che i comuni, ai quali spettano 15 consiglieri sono 5609, e quelli, a cui ne spettano 20, sono 2249, il che fa 7858 comuni nei quali gli elettori non avranno annualmente che da scrivere la scheda con tre o quattro nomi; soltanto nel raro caso di elezioni generali avranno a scriverne venti, e notate che il regolamento potrebbe benissimo rimediare a

questo inconveniente mediante maggior suddivisione di sezioni.

Dopo questi 7858 comuni ne restano soltanto 336 dove l'elettore dovrà scrivere sei nomi, 46 dove dovrà scriverne otto, 16 comuni dove dovrà scriverne dodici e tre soli dove dovrà scriverne sedici. E in questa seconda serie di comuni, ove si presenterà la scheda scritta soltanto nelle elezioni parziali, non è eccessiva la pretesa, dappoi- ché in essi vi è anche minore analfabetismo e quindi più facilità a scrivere.

Tolta l'obiezione di difficoltà pratiche che potessero derivare dalla nostra proposta, rimane l'altra che si venga con essa ad usare diverso trattamento fra comuni e comuni del regno, ma anche questo è un argomento assai debole. Anzitutto la cosa è vera soltanto in parte ed in minima proporzione, cioè nelle elezioni generali, e d'altronde ogni regola può avere le sue eccezioni, ma osservo poi che, in questo stesso disegno di legge, troviamo comuni con sindaco elettivo ed altri di nomina regia; noi troviamo inoltre all'articolo 20 che lo scrutinio delle schede in un dato caso deve farsi senza interruzione ed in altro caso può esser sospeso per dodici ore.

Osservo infine che, senza citare molte leggi, c'è la legge del dazio consumo, la quale fa differenza enorme di trattamento tra comune e comune. A noi sembra per conseguenza che, vista la nessuna difficoltà pratica, mentre, alla prima apparenza poteva sembrare che ve ne fosse, trattandosi della votazione annuale per il rinnovamento del quinto, sembra a noi dico, che la proposta sia giusta e conforme allo spirito della legge e delle dichiarazioni fatte, per conseguenza che il legislatore anche per un piccolissimo disturbo di più che ne può derivare, non possa rifiutarsi ad accogliere un emendamento diretto ad evitare le insidie dei voti coartati ed incerti.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha proposto un emendamento al terzo paragrafo:

“ L'elettore chiamato, presenta la sua scheda manoscritta o stampata al presidente che la depone in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

“ A misura, ecc. ”

Siccome però l'onorevole Baccarini ha presentato un emendamento all'articolo 22, relativo alla scheda scritta e stampata, questa questione rimane riservata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. L'onorevole Cucchi sostiene una cosa che in pratica non va. Ricordo che

quando si discuteva la legge elettorale politica e si voleva sostenere il collegio di più di 5 deputati, l'onorevole Zanardelli, che aveva fatto fare studi, trovava (dato il numero ordinario degli elettori per ciascuna sezione e la durata ordinaria delle operazioni elettorali) essere impossibile di poter scrivere una scheda con numero maggiore di 5 o 6 nomi.

Con la proposta dell'onorevole Cucchi credo che le elezioni non durerebbero meno di 7 o 8 giorni.

Ecco perchè io prego l'onorevole Cucchi di accettare la formula del Governo e della Commissione, che ha la garanzia della firma da mettersi nel registro che si terrà presso l'ufficio, garanzia sufficientissima.

All'onorevole Sonnino ha risposto in gran parte il presidente del Consiglio. Io intendo diliguare un equivoco che l'onorevole Sonnino abilmente ha posto nella discussione: cioè egli propone, in sostituzione del capoverso dell'articolo in discussione, l'articolo della legge elettorale politica. Ma nella legge elettorale politica l'elettore deve scrivere la scheda, ed è allora inutile che vada a firmare il registro. Invece nella legge elettorale amministrativa, non dovendosi scrivere la scheda, ma potendola portare già scritta, la garanzia resta solo nella firma in questo registro.

Noi sosteniamo questa proposta anche per un'altra ragione, cioè per togliere le frodi. Perchè spesse volte un elettore si presenta per un altro. Invece, quando deve firmare, ci penserà due volte, perchè commetterebbe allora un falso in atto pubblico.

Ecco perchè si è detto: manteniamo questa garanzia, che è una garanzia grandissima, la sola che possa togliere tutti gl'inconvenienti sia da parte di coloro che sono analfabeti, sia per le frodi che possono commettersi.

Rispondendo all'onorevole Sonnino, credo anche di aver risposto all'onorevole Luporini, il quale aveva proposto un emendamento su per giù come quello dell'onorevole Sonnino.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta nessuno emendamento. Onorevole Cucchi, mantiene il suo emendamento?

Cucchi Luigi. A nome anche dei miei colleghi dichiaro che lo mantengo.

Presidente. Dunque l'onorevole Cucchi non si contenta della garanzia proposta dalla Commissione e dal Governo, che cioè ogni elettore debba scrivere il proprio nome sulle liste quando presenta la sua scheda, ma vuole che esso scriva tutti i nomi della lista innanzi all'ufficio, quante volte il numero dei consiglieri da eleggersi non

sia superiore a 20; e che invece abbia la facoltà di presentare la scheda già scritta quando il numero sia superiore a 20.

L'onorevole Sonnino invece propone che l'elettore non sia obbligato ad apporre la propria firma sulla lista, ma che uno scrutatore faccia il riscontro apponendo la propria firma invece dell'elettore.

La proposta dell'onorevole Cucchi è la più larga, la rileggo:

« Al terzo capoverso sostituire il seguente:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli dal presidente scrive i nomi di coloro che intende eleggere quando, in elezioni generali o parziali, i consiglieri da eleggersi non siano più di venti.

« Dovendosi eleggere un numero maggiore, la scheda potrà essere presentata già scritta. L'elettore consegna la sua scheda piegata al presidente e quindi appone la propria firma ecc... come al testo. »

La Commissione ha dichiarato di non accettare nessun emendamento.

Io pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Sonnino, che rileggo.

« L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente, il quale la depone in una urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

« A misura che si depongono i voti nell'urna uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi di tutti gli elettori della sezione. »

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Sonnino.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 21, come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Articolo 22.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luporini. Credo che il signor presidente avrebbe potuto anche far votare il mio emendamento.

Presidente. Se Ella ha dichiarato che lo ritirava!

Luporini. No, che non l'ho dichiarato.

Presidente. Ella aveva dichiarato che, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, non insisteva, ma che semplicemente aggiungeva alcune osservazioni.

Luporini. Io ho detto che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, mi sentivo poco coraggio di parlare; ma non ho dichiarato di ritirare l'emendamento.

Capisco che dopo che è stato respinto quello dell'onorevole Sonnino, io non avrei sicuramente insistito affinché il mio fosse messo a partito, dorchè non poteva non avere la medesima sorte.

Voci. E allora? (*Conversazioni*).

Luporini. Ma ad ogni modo si doveva interrogarmi, per vedere quali fossero le mie intenzioni. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio. Io domando alla Camera se sia possibile che, quando di due emendamenti che sono pienamente, perfettamente uguali, la Camera ne respinge uno, si possa ancora mettere in votazione l'altro.

L'onorevole Luporini se ne sarebbe stupito per il primo. (*Si ride*).

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione, tenendo presente diversi emendamenti, (e questa è una prova che la Commissione accoglie gli emendamenti) ha proposto la seguente dizione dell'articolo 22.

“ Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando se ne devono eleggere meno di cinque; e, quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero uguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere... (*Oh! oh! a sinistra — Rumori*).

“ Qualora questo numero di quattro quinti... (*No! no! a sinistra — Molti deputati chiedono di parlare*).

Mi lascino finire!

Presidente. Facciano silenzio!

Lacava, relatore. “ Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

“ L'elettore può aggiungere, oltre il nome dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la

indicazione degli uffizi sostenuti. Ogni altra indicazione è vietata. „

Se i nostri colleghi credono che non basti questa lettura, e si debba questo articolo stampare, la Commissione non ha nessuna difficoltà a farlo.

Presidente. È meglio che sia stampato e distribuito, perchè mi pare che sollevi osservazioni.

Lacava, relatore. Allora, lasciamolo in sospenso.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavallotti. Io prego la Commissione e prego l'amico Lacava, proprio cordialmente, di volere ritirare quell'emendamento, che si riferisce a una questione che la Camera ha già affrontato altra volta; e che ha voluto risolvere, anche in pratica, nella legge elettorale politica....

Di San Donato. E che ha fatto pessima prova.

Cavallotti... e di cui tutti qua dentro sanno i poco felici effetti.

Io prego l'onorevole amico Lacava di osservare solo questo: che il rispetto alle minoranze non è una virtù che s'inculchi per legge; il rispetto alle minoranze è una virtù che deve sorgere dalla educazione politica del paese. (*Bravo! a sinistra*) Lasciate ai partiti i quali fanno di essere una maggioranza schiacciante, il merito di comprendere essi, pei primi, il dovere che hanno di lasciare una rappresentanza alle minoranze... (*Rumori a destra e al centro*) e non togliete alle maggioranze, che sentono il dovere e il diritto di essere maggioranze, il merito di esercitare una virtù politica. (*Oh! oh! — Rumori a destra e al centro*).

Presidente. Onorevole Commissione, è meglio che quest'articolo venga stampato e distribuito, prima di aprire la discussione su di esso.

Lacava, relatore. Io prego l'onorevole Cavallotti di voler permettere che quest'articolo nuovo così formulato sia stampato.

Quando esso sarà sotto agli occhi dei deputati, si potrà impegnare la discussione, e si sentiranno le ragioni per le quali esso è stato proposto.

Presidente. La Commissione propone, per ora, di sospendere la discussione dell'articolo 22, il quale verrà stampato e distribuito. Rimane quindi sospeso l'articolo 22.

Art. 23. “ Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

“ La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

“ Tuttavia non può egualmente a pena di nul-

lità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello, e se non hanno potuto tutti votare gli elettori presenti nella sala. »

Ha facoltà di parlare sopra quest'articolo l'onorevole Cambray-Digny. (*Rumori*).

Facciano silenzio, affinché si possa procedere oltre.

Cambray-Digny. Io non ho presentato alcun emendamento su questo articolo, ma vorrei proporre all'onorevole Commissione di introdurre una correzione, che credo abbia una certa importanza nella sostanza, benchè per la forma possa considerarsi come una semplice correzione tipografica.

L'ultimo capoverso di quest'articolo dice così: « Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, (la votazione) se non trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello, o se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala. »

La formola, qual è proposta, non mi pare felice. Può avvenire, se l'articolo rimane come è proposto, che dopo tre ore sieno presenti nell'aula degli elettori, che non hanno votato, e che a questi si chiudano le urne, e si mandino via, e può avvenire che prima che siano passate le tre ore non ci sia più alcuno nella sala che non abbia votato, e che si chiuda senz'altro l'adunanza.

Quest'articolo è stato preso di pianta dalla legge elettorale politica, però in questa legge, nell'ultima parte dell'articolo, dopo le parole: « trascorse almeno tre ore » ecc., si leggono quest'altre: « e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala. »

La differenza è piccola, ma importante.

Io credo di non aver bisogno d'insistere su questo punto; e credo che la Commissione vorrà fare questa piccola correzione, la quale, come ho dimostrato, è necessaria.

(*Conversazioni rumorose all'estrema sinistra*).

Presidente. Smettano di fare queste conversazioni!

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Se l'onorevole Cambray-Digny fosse venuto da qualcuno dei membri della Commissione e avesse avvertito di questo errore di stampa, egli avrebbe risparmiato a sè e a me stesso un discorso.

La Commissione accetta che si corregga questo che è un semplice errore di trascrizione, e indica « e se non hanno potuto votare... ecc. »

Osservo poi che questi articoli non dovrebbero dar luogo a discussione essendo copiati dalla legge elettorale politica.

Cambray-Digny. Ringrazio l'onorevole relatore di avere accettato il mio suggerimento; ma poichè la Commissione intende riprodurre testualmente l'articolo della legge elettorale politica, gli farò osservare che ci sarebbe allora un'altra piccola correzione da fare; dovrebbe dirsi: « se non sono trascorse tre ore ecc. »

Lacava, relatore. Anche questa correzione è accettata dalla Commissione.

Presidente. La Commissione intende dunque di riprodurre testualmente gli articoli corrispondenti della legge politica?

Lacava, relatore. Precisamente.

Presidente. Sta bene; sarà allora tanto di guadagnato.

Metto dunque a partito l'articolo 23 con queste due piccole correzioni di forma.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 24. Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, fa segnare nel processo verbale il numero delle schede e le ripone nell'urna. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto con minor numero di voti. »

Pongo a partito questo articolo.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 25. Quando il numero dei consiglieri da eleggere non eccede i 20 e gli elettori che votano nella sezione non eccedono il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve farsi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

« Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'Ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

“ Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

“ La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni. „

Su quest'articolo l'onorevole Figlia ha il seguente emendamento:

“ Alla fine del comma secondo ove sta detto: “ e la sospensione non deve durare più di 12 ore „ sostituire: “ la sospensione non deve durare al più tardi che fino al giorno appresso. „

Onorevole Figlia, mantiene Ella quest'emendamento ovvero lo ritira?

Figlia. Al secondo comma di quest'articolo è detto:

“ Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore. „

Nella fine poi dell'articolo abbiamo che questo caso è previsto sotto pena di nullità.

Ora supponete che l'ufficio elettorale sospenda le operazioni alle ore 7, esso dovrà necessariamente riprenderle alle 7 dell'indomani; ma se i componenti l'ufficio non saranno solleciti a presentarsi militarmente alle 7, per riaprire la seduta, ne verrà quest'inconveniente: che coloro, che vorranno impugnare l'elezione staranno col l'orologio alla mano per constatare se la prescrizione letterale dell'articolo sia stata osservata; di guisa che elezioni, in tutto il resto in perfetta regola, verrebbero attaccate di nullità.

Per questa ragione io ho creduto di poter evitare questo inconveniente proponendo che alle parole “ 12 ore „ si sostituiscano queste: “ sino al giorno susseguente „ giacchè in questo modo daremmo latitudine maggiore al seggio e non saremo stretti entro i cancelli delle 12 ore.

Presidente. Onorevole Giolitti?

Giolitti. (*Della Commissione*). Osservo all'onorevole Figlia che l'importante è di fare lo spoglio appena finita la elezione. Però bisogna prevedere il caso nel quale, pel numero stragrande dei votanti, sia impossibile far lo spoglio senza interruzione. Prevedendo tale caso, si propone di stabilire che si può sospendere lo spoglio, ma per non più di 12 ore, per il tempo cioè necessario a dormire e mangiare. Ma, se noi adottassimo la

formola proposta dall'onorevole Figlia, non si saprebbe più qual termine abbiano i membri dell'ufficio: egli propone di dire che l'operazione si possa “ sospendere sino al giorno susseguente „; ma il giorno susseguente comincia alla mezzanotte: ammesso che lo spoglio fosse sospeso alle 11 e mezza, l'operazione si dovrebbe sospendere solo per mezz'ora e riprendere a mezzanotte, perchè secondo le regole nostre di contare le ore, il giorno susseguente comincia a mezzanotte.

Figlia. Ecco: io credo...

Presidente. Onorevole Figlia, dica se mantenga o ritiri l'emendamento!

Figlia. Io credo che l'inconveniente lamentato si renda maggiore adottando la proposta della Commissione, perchè chi abbia interesse ad attaccare in qualche modo le elezioni non mancherà di venire con l'orologio alla mano a verificare se dopo le 12 ore precise lo spoglio sia stato ripreso; e quindi, per cose da nulla, forse per cinque minuti di ritardo, voi aprirete il varco ad un'infinità di proteste, mentre, dicendo sino al giorno dopo, avete sì il termine indeterminato, ma evitate molti inconvenienti, e le operazioni elettorali si compiranno meglio.

Giolitti. (*Della Commissione*). Se l'onorevole presidente me lo permette, io credo di poter riescire a persuadere l'onorevole Figlia. Se non si stabilisce il tempo in cui dovrà ricominciare il lavoro di spoglio delle elezioni, gli elettori che vogliono sorvegliare che cosa si fa delle urne non saprebbero a che ora devono presentarsi per sorvegliare le operazioni. Ora questo di assistere allo spoglio delle schede è diritto degli elettori, e garanzia per la sincerità della votazione, garanzia che certamente l'onorevole Figlia non ha intendimento di diminuire.

Presidente. Onorevole Lazzaro, desidera forse di parlare?

Lazzaro. Io faccio una piccola osservazione alla onorevole Commissione.

Questo termine stabilito come intervallo per lo spoglio delle elezioni generali nelle grandi città come Roma, Napoli, Milano, Torino e Firenze è insufficiente, perchè nelle grandi città il numero degli elettori è grandissimo talora. Ammesso che siano 10,000 i votanti che debbono accorrere alle urne, per votare una scheda di 80 nomi, domando io: in dodici ore come fate lo scrutinio? Non c'è evidentemente tempo materiale per compirlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Penserini. Io richiamo l'attenzione della Ca-

mera sopra ciò che a me pare una lacuna di quest'articolo.

Prevedendo il caso della sospensione dello scrutinio si dice che la sospensione potrà durare dodici ore, suggellando l'urna; ma non è preveduto, non è detto sotto la responsabilità di chi rimanga l'urna.

Giolitti. (*Della Commissione*). Il regolamento lo potrà dire.

Penserini. Ebbene se il presidente del Consiglio mi dice che sarà provveduto nel regolamento a questa lacuna io non presenterò alcun emendamento.

Richiamo poi l'attenzione della Camera sopra un'altra lacuna; laddove si enumerano le formalità giustamente prescritte dalla legge, per compire un'elezione comunale e provinciale, mi pare siasi dimenticato il caso possibile di trovare violati i suggelli alla ripresa dello scrutinio.

A ciò non si provvede con disposizioni di regolamento, perchè si tratta di decretare la nullità dell'elezione.

Ora pare a me che ai casi di nullità deve aggiungersi: "l'elezione è nulla, oltre i casi ivi specificati, quando alla ripresa dell'operazione si constati un'alterazione di sigilli."

Diversamente la Commissione, per quante prevenienze abbia creduto di introdurre nella legge, non arriverà a prevenire tutte le malizie, che scapperanno fuori per quella maglia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). All'onorevole Lazzaro osservo che gli elettori di una sezione non possono essere di più di 400, e d'ordinario non tutti vanno a votare; dunque si comincerà lo spoglio e si continuerà sin che si può, poi si sospenderà per dodici ore, e lo si riprenderà per condurlo a termine. L'onorevole Lazzaro si persuada che ci sono delle città in cui all'indomani delle elezioni gli spogli sono fatti da tutte le sezioni; è questione di un po' di diligenza per parte dei membri dell'ufficio, e siccome ora mettiamo a presiedere l'ufficio, un magistrato pagato per fare il suo dovere, è sperabile non si avranno a deplorare ingiustificabili ritardi.

Quanto all'onorevole Penserini gli farò osservare che l'urna viene appunto suggellata dal magistrato che presiede l'ufficio, quindi nessun dubbio che spetterà a lui di custodire i suggelli.

Non si può poi stabilire un altro custode dei suggelli, altrimenti si entrerebbe in difficoltà grandissime, specialmente per i piccoli comuni.

Penserini. E l'urna? La porta a casa l'onorevole presidente?

Giolitti. (*Della Commissione*). Questo non può venire in capo a nessuno! Il magistrato penserà a far che l'urna sia al sicuro e non è possibile prevedere nella legge tutti i casi che possono presentarsi in 13,000 sezioni? È evidente che si deve lasciato al potere discrezionale del presidente dell'ufficio il prendere tutte le precauzioni necessarie. Quanto poi alla possibilità della violazione dell'urna, questo è un fatto che cade sotto le sanzioni del Codice penale, nè può essere regolato dalla legge elettorale. Poi nel presente articolo è detto che la mancanza della suggellazione dell'urna rende nulla l'elezione; dunque se la mancanza della suggellazione rende nulla l'elezione, a fortiori si dovrà ritenere che la renda nulla la violazione dell'urna stessa, poichè l'urna violata non è più tale ma diventa un recipiente qualunque con dei pezzi di carta, di nessun valore.

Presidente. Dunque l'onorevole Figlia non insiste più nel suo emendamento?

Figlia. No.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Assicuro l'onorevole Penserini che nel regolamento sarà tutto previsto, e saranno introdotte tutte quelle disposizioni che saranno necessarie per l'esatta applicazione di questo articolo.

Presidente. L'onorevole Penserini non fa dunque alcuna proposta?

Penserini. Io infatti non ho fatta alcuna proposta; sono contento delle assicurazioni date dall'onorevole ministro e dalla interpretazione che l'onorevole Giolitti ha dato all'articolo.

Presidente. Metto a partito l'articolo 25.

(È approvato).

" Articolo 26. Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'articolo 22;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

" Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi, In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

" Se nella scheda è segnato più volte il nome

di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una sola volta. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-Pasini.

Grassi-Pasini. Dirò brevi parole.

La presente riforma della legge comunale e provinciale, volendo assicurare la regolarità delle operazioni elettorali, prescrisse all'articolo 22 quei casi che poi, giusto il disposto dell'articolo 26, rendono nulle le schede dei votanti. Però in quest'ultimo articolo si prosegue:

“ Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 22;

2° Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

“ Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

“ Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una sola volta. »

Ora pare a me che, se noi voteremo questi paragrafi, che ho avuto l'onore di leggere, nei termini in cui sono proposti, cioè permettendo per legge che l'elettore possa scrivere sulla scheda quanti nomi voglia in eccedenza al numero dei candidati da eleggersi, o peggio ancora che possa porvi dei nomi che non portino sufficiente indicazione, o raddoppiarli nella stessa scheda, renderemo inefficaci le prescrizioni sancite dall'articolo 22. Dappoiché l'elettore che volesse imporre la sua scheda, anziché ricorrere a mezzi di riconoscimento molto appariscenti, quali sarebbero quelli contemplati nell'articolo 22, farebbe mettere nella scheda un convenuto nome in eccedenza al numero dei candidati, ovvero un dato nome senza sufficiente indicazione della persona a cui sarebbe dato il voto, e così potrebbe facilmente contrassegnare un'intera votazione; garantito come sarebbe dal presente articolo in discussione, il quale prescrive che, tranne il ritenersi come non scritti i detti nomi eccedenti o senza sufficiente indicazione, le rimanenti parti della scheda resteranno valide.

Ora, senza più oltre dilungarmi, a me pare che l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, mentre da un lato toglierebbe dei gravi

possibili inconvenienti, dall'altro garantirebbe quell'elettore, che, in buona fede, abbia potuto incorrere in uno dei suddetti errori. Dappoiché il caso di mettere dei nomi eccedenti o raddoppiati, quando avvenga in buona fede, è un caso molto raro ed isolato, mentre quello di trovare nella scheda dei votanti dei nomi, che non portino sufficiente indicazione, è un fatto che si ripete più o meno spesso a seconda del maggiore o minor calore dei partiti, dei quali l'ufficio elettorale è sovente la più viva espressione; e quindi riesce una valida garanzia il deferire il giudizio sulla sufficiente o insufficiente indicazione di nome ad una sede più calma e serena di quella dell'ufficio elettorale.

Sicchè io concludo col dire che, a parer mio, rendendo contestate per legge siffatte schede, voi darete una seria garanzia all'elettore, che di buona fede sia per avventura incorso in uno dei suddetti casi, e renderete efficace e pienamente concreto il concetto che vi determinò a votare le prescrizioni dell'articolo 22.

Pertanto io spero che l'egregia Commissione, e l'onorevole ministro dell'interno, vorranno fare buon viso all'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Grassi-Pasini, dappoiché alcune delle garanzie che egli vorrebbe si trovano già nell'articolo 26. Ma egli vorrebbe qualche cosa di più, cioè un processo d'intenzioni; e che sia così non ho che a leggere alla Camera una parte del suo emendamento nel quale è detto:

“ Se dall'esame delle schede suddette, giudicate in rapporto al contesto della votazione, risulta non ammissibile l'intenzione di violare la legge, ecc. »

Questo non è forse un processo di intenzioni? Ma se la scheda è anonima com'è possibile fare un processo di intenzione?

Pregherei quindi l'onorevole Grassi-Pasini di ritirare il suo emendamento, accettando le garanzie, che gli dà l'articolo in discussione, altrimenti noi sollevaremo infinite questioni, ed autorizzeremo un processo di intenzioni così vago ed indeterminato che è impossibile ammettere.

Presidente. Onorevole Grassi-Pasini, se mantiene il suo emendamento, lo metterò a partito.

Grassi-Pasini. Poichè la Commissione crede di non accettarlo, lo ritiro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Articolo 27.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione accetta anche l'ultimo comma dell'articolo 27.

Presidente. Ossia accetta la proposta dell'onorevole Quattrocchi?

Lacava, relatore. Perfettamente.

Presidente. L'articolo 27 rimane dunque così composto.

“ Art. 27. L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

“ Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate proposte dall'ufficio.

Le schede nulle, le bianche, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami, colle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

“ Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in busta suggellata da unirsi al verbale. ”

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ercole. Domando alla Commissione se crede opportuno di aggiungere nel secondo capoverso le parole *a pena di nullità*.

Quest'articolo in sostanza riproduce l'articolo 60 della legge elettorale politica e l'articolo 73 della legge comunale e provinciale ora in vigore.

Ora ultimamente il Consiglio di Stato ha deliberato che si debbano annullare le operazioni elettorali, allorchè risulti dagli atti, che furono presentate all'ufficio delle proteste sopra le quali l'ufficio o non si pronunziò o delle quali non fece cenno nel verbale. Mi pare dunque che si potrebbero aggiungere le parole *“ a pena di nullità ; ”* perchè d'ora innanzi l'ufficio sia avvisato.

Debbo aggiungere che il parere del Consiglio di Stato, che testè ho citato, è stato dal Governo recentemente accettato.

Giolitti. (Della Commissione). Io pregherei l'onorevole Ercole di non insistere nel volere che nell'articolo si sancisca la pena della nullità.

In questo articolo si dice: “ Nel verbale, da

estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. ”

Ora ad un ufficio può accadere di non registrare nel verbale, per pura dimenticanza, uno dei reclami stati fatti dagli elettori; l'annullare tutta l'elezione per questo fatto solo mi parrebbe cosa grave e pericolosa. Dal momento che mettiamo a presiedere l'ufficio un magistrato, avremo appunto le garanzie che queste formalità saranno adempiute. Pregherei quindi l'onorevole Ercole di non insistere; perchè l'emendamento da lui proposto potrebbe avere conseguenze dannose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

Carcano. Io ho chiesto di parlare per chiarire un punto, che mi pare oscuro. Desidererei dalla cortesia della onorevole Commissione uno schiarimento su queste parole scritte in principio dell'articolo 27: “ L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria. ” Ho consultato l'articolo 29 per vedere se ivi si parli della decisione definitiva, ma anche là non se ne fa parola; dunque chi decide? L'articolo 29 dice che l'adunanza delle sezioni “ pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni, *salvi i reclami, sui quali è provveduto a' termini dell'articolo 27.* ” Forse che si deve leggere invece: “ *a tenore dell'articolo 32?* ”

Nella legge vigente c'è una dizione diversa. In essa si mette come regola che l'elezione accade per comuni di una sezione sola. Poi c'è un articolo, come eccezione, pel caso in cui gli elettori siano divisi in più sezioni. Qui si è seguito un metodo diverso ed io non riesco a spiegarmi bene chi decida su questi reclami. È un punto che merita di essere chiarito, anche perchè l'articolo 32 provvede bensì pei reclami nelle elezioni comunali, ma non potrà tornar applicabile alle elezioni provinciali. Il che porta, nel complesso delle nuove disposizioni, una disarmonia, che non mi pare da approvarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Osserverò due cose. La prima che l'articolo 29 dice che il presidente dell'ufficio della prima sezione in unione ai presidenti delle altre sezioni pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate. Oltre a ciò in materia di operazioni elettorali vi è l'altra garanzia molto efficace dell'articolo 32, in cui si ammette il ricorso in prima istanza alla Giunta provinciale amministrativa e in appello al Consiglio di Stato.

Carcano. Ma qui dice che pronunzia in via provvisoria. Questo è quello che non mi so spiegare.

Giolitti. (*Della Commissione*). I reclami di cui si fa cenno qui non sono quelli dei quali si fa parola nella prima parte dell'articolo 27. Se un elettore, per esempio, fa un reclamo sostenendo che l'ufficio era illegalmente composto, su questo reclamo la decisione definitiva spetterà alla Giunta provinciale e poi al Consiglio di Stato.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, io metto a partito l'articolo 27, con l'ultimo capoverso del disegno ministeriale riammesso.

(*È approvato*).

“ Art. 28. L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

“ Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.

“ E nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti. ”

(*È approvato*).

“ Art. 29. Il presidente dell'ufficio della prima sezione in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne fanno le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'articolo 27.

“ Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

“ Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza di due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi. ”

(*È approvato*).

“ Art. 30. Quando l'elezione di chi ebbe maggiori voti è nulla, vi si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti. ”

Pignatelli. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pignatelli. Ho fermato l'attenzione sull'articolo

30, che è comune tanto ai consiglieri comunali quanto ai consiglieri provinciali.

Io comprendo che questo articolo si applichi ai consiglieri comunali non ai consiglieri provinciali, i quali secondo me, hanno una importanza molto maggiore dei primi, sia perchè rappresentino un intero mandamento, il quale spesso si compone di diversi comuni, sia perchè devono vigilare sugli interessi generali di un'intera provincia.

Se il consigliere provinciale non ha una certa autorità morale e non gode di una grande fiducia la sua parola non può essere intesa ed ascoltata, se non con diffidenza.

Ora può avvenire che in un mandamento si presentino alle urne 400 elettori di cui 350 concentino i loro voti sopra qualcuno in cui hanno piena fiducia. Posteriormente si viene a vedere che, per una ragione qualunque, questi è ineleggibile. In questo caso, giusta l'articolo 30, si dovrebbe sostituire colui, il quale ha ottenuto un maggior numero di voti, purchè non meno dell'ottavo dei votanti.

Vi sembra, o signori, che chi ha ottenuto soltanto 50 voti, possa avere quell'autorità e quella fiducia che è necessaria per rappresentare il mandamento?

Perciò, io proporrei un piccolo emendamento, cioè, pure accettando l'articolo come sta, aggiungerei queste parole: “ tranne nei consiglieri provinciali, dei quali provata la incompatibilità, si tornerà a votare in una seconda votazione. ”

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Io pregherei l'onorevole Pignatelli di considerare che veramente non è esatta la sua proposizione che i consiglieri comunali abbiano minore importanza dei consiglieri provinciali.

Noi abbiamo i Consigli delle grandi città che sono superiori per importanza, certo per popolazione, a quelli di una intera provincia. E poi ciascuno nell'orbita delle sue attribuzioni è, da sè stesso, uguale all'altro. Quindi, non possiamo ammettere consiglieri di due categorie. I consiglieri comunali hanno una importanza; i consiglieri provinciali, un'altra; ma non si può dire che gli uni abbiano funzioni basse, e gli altri alte.

Detto questo, prego l'onorevole Pignatelli di osservare che l'articolo 30 è una garanzia di più che si ammette: perchè, per la legge attuale, basterebbero anche due o tre voti per eleggere i consiglieri provinciali (non essendo detto nella legge, che i consiglieri provinciali debbano avere

tanti e tanti voti su gli iscritti); e quando in un mandamento vanno a votare pochissimi, si finisce che i consiglieri possono essere legalmente eletti anche per due, tre o quattro voti. Invece qui abbiamo detto che è necessario *un ottavo dei votanti*.

Poi, la ragione principale per cui l'articolo 30 è stato accolto dalla Commissione, è stata quella di evitare molte questioni che si trovano ora nella giurisprudenza decise in vario e contrario senso.

D'altra parte, si sono volute evitare anche certe doppie votazioni, affinchè gli elettori non siano chiamati ancora una seconda volta a votare.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pignatelli e prega la Camera di approvare l'articolo, tal quale è stato proposto.

Penserini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Penserini. Domando alla Commissione: quando colui che riportò minor numero di voti non arriva all'ottavo dei votanti, che cosa avviene? Si riconvoca il collegio, per nominare il consigliere mancante, o si aspetta la riconvocazione dell'anno successivo?

Lacava, relatore. Rispondo subito al mio amico onorevole Penserini, che mi pare evidente, se si bada al concetto della legge, che si aspetterà l'anno venturo. Dal momento che vogliamo evitare le reiterate votazioni, una appresso all'altra, è evidente che si aspetterà l'anno venturo.

Penserini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Penserini. A me non piacerebbe.... Vedo l'onorevole presidente che s'impazienta.

Presidente. No, no; non è per lei. Parli.

Penserini. A me non piacerebbe in verità che il posto di consigliere provinciale rimanesse vacante per un anno. Pare a me conveniente di stabilire che si riconvochi il collegio fra un mese, come è stabilito nell'ipotesi dell'articolo 31, che è l'ipotesi della nullità dell'elezione. E ne faccio formale proposta.

Presidente. Scriva la sua proposta, e la trametta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Io ho chiesto di parlare per unirmi interamente a quello che ha detto l'onorevole Penserini. Credo che sarebbe deplorabile che, avvenendo il caso che l'eletto non si trovi nelle condizioni d'eleggibilità, e quello che viene dopo non avesse raggiunto il numero determinato di

voti, il mandamento dovesse rimanere senza rappresentanza.

Credo che nella legge bisognerebbe chiarire questo punto, e stabilire che il collegio sarà riconvocato entro un mese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Quando si tratta di consiglieri comunali, io prego gli onorevoli Penserini e Napodano a considerare che le elezioni non si finirebbero mai. Volete convocare il corpo elettorale di un comune per la nomina di un consigliere annullata? Non credo che venga grande danno se non si convoca che nell'anno venturo il corpo elettorale perchè venga a mancare un consigliere comunale.

Supponete che l'elezione non fosse nulla, come nel caso in esame, ma che uno dei consiglieri muoia o si dimetta, volete convocare il corpo elettorale per ciò? Quando un consigliere muore, o si dimette, non si convoca certamente il collegio.

Del resto l'articolo 30 non innova la legge vigente, ma la migliora stabilendo l'ottavo dei votanti.

Per quanto riguarda il consigliere provinciale forse si potrebbe ammettere, e se si vuole ciò stabilire la Commissione non avrebbe gravi difficoltà di accettarlo, ma giammai per i consiglieri comunali, poichè questa sarebbe una cosa impossibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Era proprio il mio pensiero che la modificazione riguardasse i soli consiglieri provinciali, non i comunali.

Balenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano. La Commissione, come appare dalla risposta dell'onorevole relatore, ha fatto differenza fra consiglieri provinciali e consiglieri comunali. Ma se l'elezione è nulla come potrete venire a dire che sia nulla per gli uni e non per gli altri? È una distinzione impossibile.

Credo che l'onorevole relatore abbia confuso l'ipotesi della nullità di cui all'articolo 30, col'ipotesi della nullità o della decadenza di carica del consigliere per altre cause, ad esempio, per incompatibilità.

In questo caso intendo bensì che non si proceda nell'anno a una nuova elezione; ma l'articolo 30 prevede il caso di nullità dell'intera elezione, e in questo caso come volete non ripeterla? (*Interruzioni*).

Mi si permetta: l'articolo 30 riguarda tutti,

consiglieri comunali e provinciali, quindi l'ipotesi deve essere una sola.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Onorevole Balenzano, non sono io che creo equivoco. L'articolo 30 non parla di nullità dell'intera elezione; ma solo del caso in cui l'elezione di chi ebbe maggior numero di voti è nulla.

Dunque si tratta di una nullità personale non di una nullità che involga tutte le operazioni elettorali: si tratta di un caso, ripeto, in cui l'eletto, che ebbe maggiori voti, non diventa effettivamente consigliere per le condizioni sue personali. Vede dunque l'onorevole Balenzano che non io, ma egli è in equivoco.

Presidente. Prego la Camera di prestare attenzione.

L'onorevole Penserini ha presentato il suo emendamento così formulato:

“ *Aggiungere in fine dell'articolo 30 il seguente comma:*

“ In caso contrario l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto d'accordo col primo presidente della Corte d'appello. ”

Prego la Commissione di dichiarare se accetti quest'emendamento.

Lacava, relatore. Nel modo come è stato compilato l'emendamento non potrebbe affatto accettarsi, perchè l'onorevole Penserini adesso involge tutte le elezioni tanto dei consiglieri provinciali quanto di quelli comunali.

Io ho manifestato che, quando si tratta di consiglieri provinciali, si potrebbe forse ritornare a convocare gli elettori, ma giammai ciò si può ammettere per i consiglieri comunali.

Presidente. La Commissione non accetta?

Penserini. La Commissione accetta soltanto nel caso che si tratti di consiglieri provinciali, quindi io ho modificato il comma in questo senso.

Giolitti. (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. (Della Commissione). Credo, onorevole Penserini, che sarebbe meglio ch'ella formulasse la sua proposta come aggiunta all'articolo che segue, perchè non mi pare che l'articolo in discussione ne sia sede opportuna.

Di San Donato. Ma facciamola adesso.

Giolitti. (Della Commissione). No, onorevole Di

San Donato, nelle leggi bisogna procurare che ogni articolo tratti materie analoghe.

Questo articolo ha in mira di evitare che possa un consigliere essere eletto magari con un voto; quindi si dichiara che nessuno può essere proclamato eletto, se, almeno, non abbia riportato un numero di voti non inferiore all'ottavo dei votanti. Ora, votiamo quest'articolo che nessuno combatte.

All'articolo seguente, poi, che parla delle conseguenze della nullità dell'elezione, si potrà esaminare l'emendamento dell'onorevole Penserini.

Penserini. È una cosa diversa.

Giolitti. (Della Commissione). Appunto così perchè onorevole Penserini, prevedere un'ipotesi, la quale non ha che fare con questo articolo?

La mia proposta è di discutere l'emendamento dell'onorevole Penserini quando si esaminerà l'articolo seguente.

Presidente. Consente l'onorevole Penserini?

Penserini. Non ho difficoltà; lo mantengo all'articolo 31, formulandolo diversamente.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 30 qual'è proposto.

(È approvato).

“ Art. 31. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare ripetere in esse la votazione.

“ In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte di appello. ”

Onorevole Penserini, mi faccia il piacere di dirmi dove debba essere collocato il suo emendamento.

Penserini. Onorevole presidente... tutto bene considerato ritiro l'emendamento. (*Benissimo!*)

Presidente. Pongo a partito l'articolo 31 che ho letto testè.

(È approvato).

“ Art. 32. *Reclami contro le operazioni elettorali.* — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

“ Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le questioni di capacità, quanto sulle operazioni elettorali.

“ Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi lo ha proposto, essere notificato giudizia-

riamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

“ Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

“ Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

“ Il reclamo, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

“ Se le controversie riguardano questioni di capacità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882.

“ Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato. „

Balenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano. Io pregherei la Commissione di voler togliere il diritto di presentar reclami al Consiglio comunale, come è stabilito nell'articolo attuale, salvo a ricorrere alla Corte di appello per i reclami in materia di capacità ed al Consiglio di Stato per quelli in materia di operazioni elettorali. Imperocchè già una garanzia l'abbiamo con l'intervento dei magistrati nelle sezioni. Se dopo si va al Consiglio comunale pare a me che si intralcierà troppo l'andamento delle operazioni elettorali. Io perciò prego la Commissione di voler stabilire che si ricorra alla Corte d'appello per i reclami in ordine alla capacità ed al Consiglio di Stato per i reclami sulle operazioni elettorali.

Presidente. Vi sono varii emendamenti a questo articolo: il primo è dell'onorevole Della Rocca...

Della Rocca. Lo ritiro... (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Calvi non è presente.

L'onorevole Basteris propone un emendamento così concepito:

“ Ai due ultimi comma surrogare il seguente:

“ Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38, 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.

Basteris. Dirò brevemente le ragioni della mia proposta le quali rimarranno quanto meno come

manifestazione del mio voto, se a questa proposta la Camera non farà buon viso.

Con l'articolo 32 si dà ordine e norma ai reclami contro le operazioni elettorali, e si stabilisce che in primo grado contro le operazioni elettorali pronuncia il Consiglio comunale, così per le questioni che riguardano la capacità elettorale, come per le questioni che riguardano le operazioni elettorali stesse.

Veramente un Collegio amministrativo che giudica con criteri amministrativi, a mio avviso, non è il Tribunale che presenti maggior garanzia, ma ad ogni modo io osservo che il mantenere questa giurisdizione è utile, perchè vi sono alcune questioni di poca importanza le quali possono essere facilmente risolte dal Consiglio comunale senza che sia mestieri di ricorrere ad altri.

Adunque io ritengo buona questa parte dello articolo.

Contro le decisioni del Consiglio comunale l'articolo accorda il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

In questa parte accetto pure l'articolo perchè come la Giunta sarà costituita, io spero darà le garanzie necessarie per una buona, imparziale e pronta decisione.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa l'articolo 32 ammette un richiamo, anzi due richiami, l'uno al Consiglio di Stato, l'altro alla Corte d'appello; alla Corte d'appello per le questioni che riguardano la capacità, al Consiglio di Stato per le controversie che riguardano le operazioni elettorali.

Ed è in questo punto in cui sta la ragione della mia proposta, di deferire alla Corte d'appello la cognizione tanto delle controversie che riguardano la capacità, quanto di quelle che riguardano le operazioni elettorali.

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta riducendole a tre.

La prima, perchè, deferendo alla Corte d'appello la cognizione di tutte le controversie, si provvede all'economia dei giudizi ed invece di due ricorsi all'autorità se ne fa uno solo.

Se ogni volta che si impugna un'elezione si dovesse ricorrere a due tribunali, cioè al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello, mi pare che ciò porterebbe ad una inutile perdita di tempo; al che si rimedierebbe facendo un ricorso solo invece di due.

La seconda ragione, che è essenziale, consista in ciò: che è principio del nostro diritto pubblico che tutte le questioni in cui si tratta di diritto politico sieno devolute alla giurisdizione

dell'autorità giudiziaria. Ora, a mio avviso, si tratta di diritto politico tanto nelle controversie che riguardano la capacità, quanto in quelle che riguardano le operazioni elettorali. Per le controversie che riguardano la capacità, si tratta di vedere se il tale è elettore ed è eleggibile; per quelle che riguardano le operazioni elettorali, si tratta di vedere come e chi sia l'eletto. Io credo che, se vi ha questione importante e delicata, è questa, e perciò debba essere giudicata con criteri imparziali e giusti, poichè essa consiste nel vedere se tutte le operazioni elettorali sono procedute in modo regolare; e sia perciò competente l'autorità giudiziaria.

La terza ragione è questa: che, quanto più si allargano le libertà pubbliche, quanto più la democrazia si attua nei costumi e nelle leggi, è necessario imporre dei correttivi; e questi correttivi, secondo me, si debbono trovare nell'autorità giudiziaria. Voi potrete trovare quanti altri correttivi vorrete; ma se volete che le controversie che toccano il diritto e la libertà dei cittadini sieno decise con giustizia e con criteri imparziali, voi non potete affidarle a Corpi, nei quali ci sia qualche cosa che tocchi all'amministrazione, a considerazioni di utilità, di politica, ma bisogna di necessità affidarle a quei Corpi, i quali per il loro istituto, per le loro abitudini, sono estranei a qualunque considerazione di questo genere.

Ho detto i motivi della mia proposta, l'abbandono alla Camera perchè ne faccia quello che crede.

Presidente. L'onorevole Faldella ha presentato il seguente emendamento:

“ Sui ricorsi contro le operazioni elettorali pronuncia il Consiglio di prefettura.

“ Dalle sue decisioni si può ricorrere alla Corte d'appello. ”

Ha facoltà di parlare.

Faldella. Più che segnare i termini precisi di un emendamento, ho inteso esibire un'idea che la Commissione potrebbe accogliere.

È un'idea conforme allo spirito e all'indirizzo della legge, per assicurare la sincerità delle elezioni.

Movendo dal giusto concetto che giudici del campo non devono essere i combattenti, si è retamente proposto che a presiedere alle elezioni fossero magistrati imparziali. Ora, se si considera che il periodo più acuto della lotta elettorale è quello delle contestazioni sul risultato delle operazioni, non resta un controsenso il permettere che

primi giudicanti siano i più diretti rappresentanti degli stessi combattenti? Che altro significa il riporre nel Consiglio comunale l'autorità di giudicare in prima istanza tanto sulle questioni di capacità quanto sulle operazioni elettorali?

Sarebbe lo stesso che stabilire un giudice in causa propria. Di fatti a che cosa assomma di regola generale una lotta elettorale? C'è una minoranza che vuole scavalcare una maggioranza. La maggioranza è insediata nel Consiglio; la minoranza grandeggia tuttavia al di fuori.

È presumibile che massime nei piccoli ambienti, dove è più ristretta e più personale la lotta, la maggioranza si accomodi ad aprire volontariamente la breccia che la farà diventare minoranza? Mai no! Ciò parmi abbia intraveduto eziandio l'onorevole collega Della Rocca, che con un emendamento da lui non svolto aveva pure proposto, che si togliesse al Consiglio comunale il giudizio di prima istanza nelle questioni elettorali, e si deferisse all'adunanza generale degli uffici elettorali. Ma, oltrechè questa adunanza generale non potrebbe darsi, dove vi fosse un ufficio solo, oltrechè il compito degli uffici elettorali si esaurisce nei giorni delle elezioni, giova pure considerare che a comporre tali uffici concorrono elementi impregnati, per così dire, dal movimento della lotta, imbevuti del veleno della lotta, se veleno ci fu.

Ora, ditemi, non è più salutare deferire senz'altro il giudizio a un magistrato superiore, che nella lotta non abbia avuto parte, nè vi abbia interesse veruno? Nel formulare la mia idea io aveva accennato al Consiglio di prefettura, secondo il concetto ministeriale. Ma so bene che la Commissione ha creato la Giunta amministrativa. Se così vi piace, ponete la Giunta amministrativa a statuire primamente sulle elezioni. Ad ogni modo, sottraetene il giudizio primo alle influenze partigiane.

Mi direte che contra le possibili parzialità avete provvisto con il rimedio dell'appello. Ma anzichè applicare i rimedi, non è meglio evitare il male? Non è meglio ovviare alle contestazioni temerarie? Non è meglio impedire che con in chieste male ordinate, peggio eseguite, con giudizi parziali si stanchino i fautori del buon diritto, e si intorbidi la retta procedura? Oh! non vogliate sperare, che con un giudizio locale si tronchino dalle radici, si facciano morire alla fonte litigi infondati e non degni di seguito. Anzi, autorizzando un giudizio locale nell'ambiente ancora vibrante del fracasso della lotta, voi incoraggiereste contestazioni che non si oserebbero portare innanzi al sereno giudizio

di un magistrato collocato in alto e all'infuori delle passioni locali.

È questa l'idea che mi sono creduto in dovere di esporre alla Commissione, non per intralciare la discussione della legge, ma perchè ogni parte di essa corrisponda al concetto della giustizia e della convenienza amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. A quanto ha detto l'onorevole Balenzano ha risposto in gran parte l'onorevole Basteris. Si tratta di garanzie, che è il caso di mantenere. Dal reclamo contro il Consiglio comunale, si va alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla Giunta provinciale amministrativa si ricorre, come è stato stabilito nel progetto nel seguente modo, cioè, se per questioni di capacità, alla Corte di appello, perchè quando si tratta di questioni di diritto, come è la questione della capacità, il giudice ultimo deve essere l'autorità giudiziaria. È ad essa che spetta l'ultima parola. Se poi si tratta di questioni elettorali, il ricorso, dalla Giunta amministrativa, va al Consiglio di Stato.

Io credo che l'onorevole Balenzano dovrebbe accettare questo sistema di garanzie, tanto più che il più delle volte sono queste le maggiori e più gravi questioni che si danno in fatto di operazioni elettorali.

L'onorevole Basteris non intende diminuire queste garanzie. Egli ammette che dal reclamo del Consiglio si vada alla Giunta amministrativa, ma vorrebbe poi che in ambedue i casi, cioè sia che si tratti di questioni di capacità, sia di operazioni elettorali, si andasse sempre alla Corte di appello.

Questa questione fu sollevata dall'onorevole Basteris anche in seno alla Commissione, di cui egli è tanta parte. E la Commissione si divise in maggioranza e minoranza.

La maggioranza si attenne alla proposta ministeriale, ed osservò che vi è differenza tra la questione di capacità cioè di diritto, e la questione di operazioni elettorali.

Le questioni sulle operazioni elettorali sono piuttosto delle questioni tecniche: per esempio vedere se qualche scheda è stata scritta in modo, da ritenersi che l'eletto sia Tizio anzichè Caio, se è stata scritta con sufficienti indicazioni, se l'urna è stata chiusa e sigillata nelle forme volute dalla legge, in una parola vedere se tutte le formalità prescritte per le operazioni elettorali siano seguite, oppur no, secondo la legge.

Ora queste questioni, che sono direi tecniche

e speciali, sfuggono alle attribuzioni della autorità giudiziaria, ed entrano nelle attribuzioni della autorità amministrativa che ha molti mezzi per acclararle che l'autorità giudiziaria non ha, per cui la maggioranza della Commissione decise che era meglio che le prime, cioè le questioni di capacità, fossero devolute alla Corte d'appello e le seconde al Consiglio di Stato.

Non vi è poi economia di giudizi, questo si avrebbe se ci fosse uno di meno; invece, si cambia il giudice.

Si tratta di ricorrere al Consiglio di Stato, o alla Corte d'appello, non vi è quindi quella economia di giudizi, alla quale il mio amico Basteris ha alluso.

Vi è come ho detto diversità di giudice; invece di andare alla Corte d'appello si andrebbe al Consiglio di Stato.

La Commissione quindi mantiene la proposta ministeriale e prega l'onorevole Basteris, per quanto la preghiera mia possa valere, di ritirare il suo emendamento.

Finalmente l'onorevole Faldella propone che si tolga ai Consigli la facoltà di giudicare nelle operazioni elettorali.

Nella legge presente questa facoltà c'è, ed io credo che sia una garanzia il far giudicare prima ai Consigli, perchè così molte delle questioni, finiscono sul luogo.

Non è poi il caso di mandarle, senza che il Consiglio dica la sua parola, al Consiglio di prefettura e poi alla Corte di appello.

Noi al Consiglio di prefettura abbiamo sostituito la Giunta provinciale, ed è questa un'altra ragione per cui, non si può accettare l'emendamento Faldella che vorrebbe la sostituzione del Consiglio di prefettura alla Giunta provinciale, che noi abbiamo istituita per queste ed altre questioni che riguardano le amministrazioni locali.

Del resto egli toglierebbe una facoltà ai comuni, che ora hanno, e molte questioni si risolverebbero sul luogo e non andrebbero più avanti.

Col sistema dell'onorevole Faldella dovrebbero invece tutte andare al capoluogo di provincia.

Per conseguenza la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Faldella.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta nessun emendamento.

Onorevole Basteris, mantiene o ritira la sua proposta?

Basteris. La ritiro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 32.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 33. Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo. ”

(È approvato).

“ Art. 34. *Disposizioni penali.* — Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto a ingannare, ottiene o per sé o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

“ La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente operi la indebita iscrizione o cancellazione.

“ Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge. ”

L'onorevole Figlia aveva presentato un emendamento. Non essendo presente s'intende che vi rinunzia.

Pongo a partito l'articolo 34.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 35. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

“ L'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

“ Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso, ridotta alla metà. ”

(È approvato).

“ Art. 36. Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri ed artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

“ Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena. ”

(È approvato).

“ Art. 37. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 1000 o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

“ La predetta multa o la detenzione si applicano ai ministri di culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sopraindicate. ”

(È approvato).

“ Art. 38. Chiunque con violenze o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con una multa estensibile a lire 2000. ”

(È approvato).

“ Art. 39. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo

dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

“ Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce. ”

(È approvato).

“ Art. 40. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

“ Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

“ È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui all'articolo 22.

“ Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio. ”

(È approvato).

“ Art. 41. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

“ Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

“ Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500. ”

(È approvato).

“ Art. 42. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

“ L'azione penale si prescrive fra sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

“ Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale, o dal Consiglio di prefettura, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

“ Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

“ Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 marzo 1865, allegato 4. ”

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Vi sono diversi oratori iscritti. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Nell'articolo 42 al capoverso terzo è detto: “ Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dal Consiglio di prefettura, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni. ” Siccome al Consiglio di prefettura si è sostituita la Giunta provinciale, così in questo caso il Consiglio di prefettura non potrebbe ordinare un'inchiesta. Quindi la Commissione prega di sostituire al Consiglio di prefettura le parole: “ dalla Giunta provinciale, ” accettando così anche l'emendamento dell'onorevole Ercole.

Presidente. Sta bene. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

(Non è presente).

Vi sono diversi emendamenti. L'onorevole Ercole ha presentato un emendamento.

(Non è presente).

S'intende che rinunzia al suo emendamento.

Lacava, relatore. È già accettato!

Presidente. Sta bene; ha ragione. Gli onorevoli Bonasi e Basteris propongono di sopprimere l'ultimo capoverso. L'onorevole Basteris ha facoltà di parlare.

Basteris. Chi doveva svolgere questi due emendamenti, che il mio collega Bonasi ed io abbiamo proposto, era l'onorevole Bonasi. Stava a lui di

parlare su questa materia, inquantochè egli ne ha fatto già un lungo studio che certamente da molti nostri colleghi è conosciuto ed apprezzato.

Ad ogni modo le ragioni di questa proposta sono molto chiare.

La disposizione degli articoli 8 e 110 della legge comunale e provinciale, che accorda la garanzia così detta amministrativa ai prefetti, ai sottoprefetti e ai sindaci, non è la più liberale.

Questa disposizione tanto meno potrebbe sostenersi nel sistema della legge attuale, nella quale la responsabilità è meglio dichiarata e garantita.

Ad ogni modo io riconosco che questo non è il momento opportuno di trattare e risolvere questa grave questione.

Se il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno dichiara che studierà, e certo avrà già studiata questa questione, che non è nuova, e ne farà oggetto di uno speciale disegno di legge, io dichiaro di rinunciare a svolgere attualmente le proposte che furono presentate alla Camera da me e dal collega Bonasi.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. L'articolo 8° della legge 20 marzo 1865 è un anacronismo: noi l'abbiamo copiato dalla Francia, la quale poi ha abolito quella disposizione. Dirò inoltre che nella legge comunale e provinciale non è a posto l'articolo il quale prescrive la garanzia amministrativa.

Io mi sono occupato di questo argomento, ed una delle leggi preparate aveva una disposizione speciale per l'abolizione del suddetto articolo. Quindi approvo la proposta, specialmente per i casi a cui si riferisce, imperocchè essa non è senonchè una parziale anticipazione di quell'abolizione, che io proporrò alla Camera.

Ciò posto, sono sicuro che l'onorevole Basteris non insisterà.

Basteris. Ringrazio l'onorevole ministro di queste dichiarazioni, che rispondono all'ordine delle idee mie e dell'onorevole Bonasi, e dichiaro di ritirare tutti e due gli emendamenti.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 42.

(È approvato).

“ Art. 43. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

“ Le condanne per reati elettorali, ove per

espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

“ Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

“ Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

“ Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge. ”

(È approvato).

“ Art. 44. Consiglio comunale. — Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

“ L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

“ L'altra nei mesi di settembre ottobre o novembre.

“ Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri. Il sindaco deve, entro cinque giorni dalle deliberazioni o dalle domande, partecipare al prefetto i giorni e l'oggetto della riunione, ed entro dieci giorni convocare il Consiglio.

“ È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Conviene, o signori, cercare nella corretta distribuzione degli uffici la prima garanzia del buon andamento delle istituzioni. So benissimo che le idee solitarie e le proposte che non sono sostenute da un poderoso gruppo di deputati, non incontrano solitamente buona fortuna; però, permettetemi di svolgere brevi considerazioni per sostenere una proposta che, se anche oggi non sarà accettata, potrà ripromettersi un non lontano trionfo.

Oggi, il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco; il sindaco è il capo del potere esecutivo; il sindaco è naturalmente impegnato, in

ogni questione, a sostenere un partito ed una proposta concreta, ed a combattere pel suo trionfo.

Vi pare che egli possa, con senso d'imparzialità, presiedere discussioni in cui si dibatte e discute la sua condotta? Vi pare che la opposizione possa rassegnarsi volentieri a soffrire il freno di colui che essa considera come il proprio avversario naturale?

Nel Consiglio provinciale, dove gli attriti sono meno vivi, il prefetto, o il decano della Deputazione provinciale, è forse chiamato a presiedere il Consiglio? No.

Qui, in questa nostra Camera, quantunque l'Italia sia sempre stata retta da una specie di dittatura, rappresentata da un presidente del Consiglio, onnipotente, e da una maggioranza che lo sostiene, affideremmo noi al presidente del Consiglio, pure autorevolissimo, la presidenza della Camera? No: ognuno ravviserebbe subito una incompatibilità evidente che non ha d'uopo di esser dimostrata.

Chiamato il sindaco a presiedere il Consiglio comunale, difficilmente potrà evitare Scilla senza urtare in Cariddi; infatti, o egli userà rigorosamente del diritto di presidente, e facilmente esorbiterà, e sarà accusato di parzialità e di poco rispetto per le opinioni contrarie ai principii che egli sostiene; oppure cadrà in un eccesso contrario, e, per una delicatezza soverchia di sentire, userà troppa cortesia ai suoi avversari, ed allora, non contenendo nei giusti limiti la discussione, come pur è dovere di un presidente, potrà essere accusato di soverchia indulgenza, che potrà sconfinare e piegare fino alla debolezza.

E quand'anche voi vogliate ammettere che, per singolare alacrità, temperanza d'animo e vigore d'ingegno, egli possa e sappia proprio trovare il punto giusto del difficile problema, mantenendosi nel più perfetto equilibrio fra il rigore e l'indulgenza, conceder mi dovete che si troverà a disagio nel contenere e frenare chi egli deve pur tenere in conto di avversario.

Io quindi mi permetterei di proporre che il Consiglio comunale nella seduta di primavera o di autunno elegga nel suo seno il proprio presidente, il quale durerà in funzione per tutto l'anno e sarà sempre rieleggibile.

Il presidente, non avendo ingerenza nell'amministrazione, si troverà in quella condizione di reale e non impugnabile indipendenza che deve conferire il dovuto prestigio all'ufficio suo.

Il sindaco e gli assessori assistendo alle discussioni potranno più liberamente e senza preoccupazioni esporre ampiamente le proposte e difendere l'opera loro.

Io non so qual sorte incontrerà la mia proposta. In ogni modo la raccomando vivamente all'esame della Commissione, all'equo elevato discernimento ed alla benevolenza dell'onorevole ministro dell'interno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Le cose dette testè, e con tanta autorità, dall'onorevole Mussi, sono così giuste che in verità io non so come potranno essere contraddette.

È sotto tutti i rapporti sconveniente che il sindaco, cui è affidato il potere esecutivo del comune, diriga le discussioni del Consiglio.

Una sola obiezione seria è stata fatta contro ciò che ha detto l'onorevole Mussi. Fu detto: abbiamo tanta difficoltà in Italia di trovare per ciascun comune un sindaco; avremo maggiore difficoltà per trovare un sindaco e un presidente del Consiglio.

L'obiezione così fondata tutta sul fatto, purtroppo è vera e non la possiamo dissimulare.

Ma ciò non porterebbe a respingere senz'altro la proposta dell'onorevole Mussi, perchè essa potrebbe essere attuata, se non in tutti, almeno in molti comuni.

Mi pare, per esempio, che nei comuni che hanno 40 consiglieri, vale a dire in quelli la cui popolazione eccede i 30,000 abitanti, la proposta dell'onorevole Mussi potrebbe essere accettata.

Quindi io faccio voti perchè Commissione e Governo accettino la proposta dell'onorevole Mussi con la limitazione ora detta, salvo (ben inteso) il più o meno nella limitazione stessa, purchè una limitazione ci sia.

Se si crede, si può anche inviare la proposta alla Commissione (*No! no!*) per l'influenza che su tale proposta potrebbe avere la questione della elettività del sindaco.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Io devo dire in verità che la proposta dell'onorevole Mussi, appoggiata dall'onorevole Luchini, è una proposta logica.

Una sola preoccupazione ho; e perciò vorrei che tale proposta fosse per lo meno limitata. (*Segni d'attenzione*).

Nei piccoli Comuni, dove un candidato all'ufficio di sindaco è spesso difficile trovarlo, e quando si è trovato un sindaco manca la prima personalità la quale possa dirigere le discussioni, come

mai potremo noi sperare di trovare un sindaco per amministrare e un presidente del Consiglio comunale per dirigere le discussioni?

Quindi è che io accetterei la proposta in questi termini:

“ Nei comuni superiori ai 10,000 abitanti, il Consiglio comunale nella sessione di primavera elegge nel suo seno a maggioranza assoluta, ecc., ” il resto, come nell'emendamento dell'onorevole Mussi.

Spero che i proponenti vogliano accettare questa mia modificazione, che per lo meno sarà un primo passo verso quella riforma che essi desiderano. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. La scriva, onorevole presidente del Consiglio.

Onorevole Mussi... ha facoltà di parlare.

Mussi. Accetto la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Borgatta. Io sottopongo agli autori di questa proposta ed all'onorevole presidente del Consiglio, un'osservazione.

Anch'io, in massima, mi accosto a questa proposta. Però faccio osservare, che, invece di proporre che questa nomina sia fatta nella tornata di primavera, sarebbe più conveniente e più giusto che questa nomina si facesse nella sessione di autunno, in guisa che il presidente durasse in carica nelle sessioni di autunno e primavera.

Se invece la nomina si fa in primavera bisogna avvertire che nel frattempo la composizione del Consiglio muta, di guisa che la maggioranza, nella sessione d'autunno, può essere diversa da quella ch'era in primavera.

Quindi mi pare che, accettando il mio emendamento, si verrebbe a migliorare e correggere la proposta Mussi, accettata dal presidente del Consiglio. (*Sì! sì!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. Io credo che gli onorevoli Mussi, Luchini e l'onorevole presidente del Consiglio, accettando in massima che il presidente del Consiglio comunale, sia nominato nel seno del Consiglio stesso, intendano di escludere la nomina a presidente del sindaco. (*Sì! sì!*)

Ma a quelli che dicono *sì*, faccio osservare che se non aggiungiamo una speciale disposizione alla proposta dell'onorevole Mussi la quale ciò prescriva esplicitamente, il Consiglio comunale potrebbe no-

minare a presidente il sindaco, ed ecco che lo scopo che si vuole raggiungere sarebbe frustrato.

Quindi io penso che si dovrebbe aggiungere alla proposta dell'onorevole Mussi un inciso, per esempio, come questo od altro equivalente: l'ufficio di sindaco, è incompatibile con quello di presidente del Consiglio comunale.

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berio. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione di volere estendere la nomina del presidente del Consiglio comunale a quelle città, che, pure avendo meno di 10 mila abitanti, siano però capoluoghi di provincia o di circondario, o sede di tribunale.

Altrimenti nascerebbe questa ingiusta disuguaglianza: che, mentre molti comuni rurali avrebbero il presidente del Consiglio comunale, in alcune città capoluoghi di provincia, di circondario, o sedi di tribunale, questa carica non vi sarebbe, e ciò, dopo le parole pronunciate dall'onorevole presidente del Consiglio, costituirebbe una offesa ed una flagrante ingiustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Secondo le osservazioni ampiamente svolte dall'onorevole Mussi, a questo articolo dovrebbe portarsi anche un'altra innovazione in questo senso e cioè: dovrebbe dirsi che il presidente del Consiglio comunale non possa scegliersi fra i membri della Giunta municipale.

Voce. È naturale!

Cucchi Luigi. Ma non è niente naturale se non si dice! (*Rumori e conversazioni*).

Presidente. Ma facciamo silenzio e prestino attenzione se dobbiamo concludere qualche cosa.

Oltre l'emendamento proposto dal presidente del Consiglio v'è una aggiunta dell'onorevole Trompeo: “ Le funzioni di sindaco sono incompatibili con quelle di presidente del Consiglio comunale. ”

Baccarini. Onorevole presidente, io farei alla Commissione una osservazione semplicissima: in caso di malattia o di mancanza del presidente del Consiglio comunale, chi prenderà il suo posto?

Di San Donato. Ma, è naturale, il consigliere più anziano! È stabilito...

Baccarini. Ma bisognerà pure....

Lacava, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. La Commissione in questa questione non è unanime; ma la maggioranza di essa accede alla proposta fatta dal presidente del Consiglio e quindi accetta che la persona

del presidente del Consiglio comunale sia diversa da quella del sindaco, per i comuni che hanno più di 10,000 abitanti, anche perchè in questi comuni vi sono 30 consiglieri ed è facile trovare un presidente che possa ben dirigere le discussioni del Consiglio. Tanto più che già abbiamo nella legge vigente il caso, cioè quando si tratta di discussione di conti dell'amministrazione, nel quale il Consiglio comunale nomina un presidente provvisorio. Quindi, diceva, la proposta dell'onorevole Mussi, accettata dall'onorevole presidente del Consiglio, è logica e la Commissione anche l'accetta nella sua maggioranza; consente poi che non possa essere nominato a presidente il sindaco, e perciò trova che l'emendamento dell'onorevole Trompeo è opportuno, e la Commissione lo accetta, altrimenti non vi sarebbe ragione di nominare un presidente diverso dal sindaco; la nomina quindi del presidente non deve cadere nella persona del sindaco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Io sono molto soddisfatto nel vedere che il concetto della mia proposta ha incontrato il favore generale e fu accolta benevolmente dal Governo e dalla Commissione; non ho quindi nessuna difficoltà di acconsentire da parte mia a quelle restrizioni che, mantenendo il concetto, sono dirette a renderne più agevole l'applicazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Io non ho preso parte finora a questa discussione, e certamente non parlerei ora se non credessi necessario nello interesse della legge.

Se la nomina del presidente del Consiglio comunale è una garanzia di buona amministrazione, il che sarà da vedersi, non vi può essere alcuna ragione per privare di tale garanzia i minori centri di popolazione noti per antica civiltà e preclara coltura.

L'onorevole Mussi accetta la limitazione alla sua proposta fatta dal presidente del Consiglio, di accordare il diritto alle città capoluogo di provincia aventi meno di 10 mila abitanti, di nominare il presidente del loro Consiglio comunale. Ma perchè escludere le città capoluogo di circondario o sede di tribunale? Nella sola Liguria vi sono Sarzana, Chiavari, Finalborgo, Albenga ed Oneglia che verrebbero messi a paro dei più piccoli comuni rurali mentre alcuni di essi hanno 20 secoli di storia, Consiglio d'ordine degli avvocati, Istituti scolastici floridissimi, Collegi di sordomuti, Consiglio notarile e pagine nobilissime nella storia d'Italia.

È ciò giusto? Manifestamente no, e spero che i colleghi non vorranno a quelle nobili città arrecare così patente offesa.

Presidente. Si mettano d'accordo. Mi mandino le loro proposte affinchè io possa sottoporle alla Camera.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Io propongo che si dica così:

“ Nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli superiori ai 10,000 abitanti il Consiglio comunale nella sessione di autunno elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni. ”

“ Il presidente dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile. ”

Poi, come ultimo capoverso, la proposta dell'onorevole Trompeo:

“ L'ufficio di sindaco e quello di presidente del Consiglio comunale sono incompatibili. ”

L'assessore, quando è assessore decano, e funziona da sindaco, cade sotto questa disposizione; non c'è quindi ragione di estenderla a tutti, perchè può succedere che fra gli assessori il Consiglio comunale creda di trovare un individuo che possa funzionare da presidente.

Presidente. L'onorevole Berio propone, che l'articolo così emendato dall'onorevole presidente del Consiglio, incominci così:

“ Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario o che sono sede di tribunale ” il resto come è stato proposto.

Siccome egli mantiene il suo emendamento, lo metto a partito.

(Dopo prova e controprova l'emendamento Berio è respinto).

Ora metto a partito il nuovo articolo come è proposto dal presidente del Consiglio:

“ Nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli superiori ai 10,000 abitanti il Consiglio comunale nella sessione di autunno elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni. ”

“ Il presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile. L'ufficio di sindaco e quello di presidente del Consiglio sono incompatibili. ”

(La Camera approva).

Ora viene l'altro articolo che diventa 45.

Crispi, ministro dell'interno. Permettano, questo articolo deve precedere quello che abbiamo votato.

Presidente. L'articolo che abbiamo votato è una aggiunta all'articolo 44.

Questo è un articolo a parte.

Articolo quarantaquattro.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Ma no, andiamo fino al 46.

Voci. Avanti! avanti!

Presidente. « Art. 44. Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

« L'una nei mesi di marzo, aprile e maggio.

« L'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

« Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri. Il sindaco deve, entro cinque giorni dalle deliberazioni o dalle domande, partecipare al prefetto i giorni e l'oggetto della riunione, ed entro dieci giorni convocare il Consiglio.

« È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

« Art. 45. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

« Della consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

« L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

« Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

« Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. »

L'onorevole Grassi-Pasini ha presentato una aggiunta, ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino-Sidney. Uno schiarimento brevissimo.

Nell'articolo 45 si vuole che la consegna dell'avviso di convocazione debba risultare da dichiarazione del messo comunale. Ma questo non sarà spesso possibile laddove i consiglieri non abbiano residenza nel comune, come accade specialmente nei comunelli vicini alle grandi città.

Mi pare che converrebbe prevedere anche il caso di rimessa per la posta, e volendo una garanzia si potrebbe esigere la lettera raccomandata. E su questo non dico altro.

Si vuole poi nel quarto capoverso dare una speciale garanzia per i casi di urgenza annunciati e messi all'ordine del giorno sole 24 ore prima, e si dice che in questo caso la maggioranza può rimandare l'argomento all'indomani.

Ora la maggioranza può sempre rimandare qualunque cosa all'indomani. Non capisco dunque che cosa è che qui si garantisce. Capirei una garanzia per la minoranza dei presenti, che potrebbe talvolta anche rappresentare la maggioranza vera del Consiglio, di fronte alle possibili sorprese di una maggioranza momentanea dei presenti; ma in tal caso bisognerebbe dire che basta, a mo' di esempio, un terzo o due quinti dei consiglieri presenti per poter rimandare all'indomani un argomento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). La prima proposta dell'onorevole Sonnino riguarderebbe il modo col quale si notifica ai consiglieri comunali l'avviso della convocazione. Di regola il consigliere comunale deve stare nel comune; se non ha domicilio nel comune non si può ammettere per legge che il comune abbia obbligo di fargli una notificazione qualunque. Il comune ha il suo messo che fa gli atti nel territorio.

Sonnino-Sidney. Per lettera raccomandata.

Giolitti. (*Della Commissione*). L'onorevole Sonnino dice, per lettera raccomandata. Ma le lettere raccomandate portano una spesa per il comune la quale non mi pare giustificato d'imporre per legge; l'obbligo di un avviso, fuori del comune, anche per lettera, non mi sembra opportuno.

Però questa materia si potrà in qualche modo disciplinare nei regolamenti.

La seconda proposta dell'onorevole Sonnino si riferisce al penultimo capoverso.

Egli osservò che il dare alla maggioranza dei consiglieri comunali la facoltà di differire all'in-

domani un argomento, è una cosa oziosa e vorrebbe dare questa facoltà alla minoranza.

Io però gli faccio notare che ci possono essere dei casi di assoluta urgenza, nei quali il dare per legge la facoltà alla minoranza di rimandare all'indomani una deliberazione, potrebbe essere pericoloso. Capisco che, così come è scritta, la disposizione non ha una grande importanza, essa però più che altro, serve a dire che la maggioranza non deve differire le deliberazioni oltre a ventiquattr'ore.

Ripeto che questa disposizione non ha certamente una grande importanza; ma che il mutarla nel senso di dare alla minoranza il diritto di rimandare la proposta, anche quando la cosa è urgente, sarebbe pericoloso.

Presidente. Onorevole Sonnino, non fa alcuna proposta?

Sonnino-Sidney. No.

Presidente. Metto a partito l'articolo 45.

(È approvato).

“ Art. 46. *Giunta comunale.* — Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

“ Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili. ”

È presente l'onorevole De Simone?

(Non è presente).

L'onorevole Summonte?

(Non è presente).

L'onorevole Pantano?

(È presente — Vivissimi rumori).

Voci. A domani! a domani! *(Rumori vivissimi).*

Presidente. Ma permettano, onorevoli colleghi, si può ancora continuare! Onorevole Pantano, ha facoltà di parlare. *(Rumori vivissimi).*

Pantano. Sarò brevissimo, onorevole presidente.

Il mio emendamento lo raccomando alla Commissione ed al Governo. Non porta nessuna novità straordinaria in fatto di amministrazione. Noi

avevamo disposizioni ottime, in questo senso, nelle antiche consuetudini del Mezzogiorno.

Lo prova l'elezione degli assessori non in massa, come Giunta municipale, ma specializzando la carica. *(Rumori — Interruzioni).* Credo che anche l'onorevole Depretis fosse in quest'ordine d'idee. *(Sì! sì!)*

Le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento sono semplicissime.

Le Giunte hanno preso le abitudini dei Gabinetti: cinque o sei individui si dividono le attribuzioni dei lavori pubblici, dell'istruzione, ecc. Di ogni piccola questione, si fa una questione di Gabinetto. Eleggendo assessore per assessore, essi vengono emancipati dalla tirannia della collettività della Giunta. Nello stesso tempo si trae profitto di tutti i valori che sono nel Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. *(Della Commissione).* Osservo in primo luogo all'onorevole Pantano che non sarebbe possibile applicare la sua proposta nei piccoli comuni. Distinguere in un piccolo comune l'assessore che dovrà presiedere ad un servizio da quello che dovrà presiedere ad un altro sarebbe cosa praticamente impossibile.

Nei piccoli comuni vi è della gente la quale ha buon senso e con la scorta di questo dirige meglio che può i diversi servizi. Le vere specialità sono possibili nelle città principali, e lì non è neppur necessario dire nella legge che si voti separatamente per gli assessori dei vari servizi; in pratica quando si ha fra gli assessori un buon medico lo si mette alla testa del servizio igienico; se si ha un distinto avvocato si pone a dirigere l'ufficio del contenzioso e così via dicendo; ma lo stabilire l'obbligo di votare separatamente e di distribuire i servizi col voto del Consiglio, produrrebbe questo inconveniente che ogni momento i servizi si arresterebbero. Quando mancasse l'individuo nominato per quel dato servizio, gli altri non vorrebbero prendersi la responsabilità di un servizio che non è loro affidato. L'idea teoricamente è buona, ma in pratica darebbe luogo più ad inconvenienti che a vantaggi.

Presidente. Del resto l'onorevole Pantano non fa alcuna proposta; nessun altro chiede di parlare, ed io pongo a partito l'articolo.

(È approvato).

Crede la Camera di tener seduta domattina alle 10?

Voci. Sì! sì!

Presidente. E di discutere l'articolo 22 che è rimasto sospeso?

Crispi, presidente del Consiglio. No; proseguiamo.

Presidente. E allora proseguiremo nella discussione dell'articolo 47.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, la prego di voler dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza dell'onorevole Frola che fu già annunciata giorni sono.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. È evidente che è impossibile interrompere la discussione della legge presente per un argomento speciale. Quindi io prego l'onorevole interpellante di consentire che la sua interpellanza venga rimandata dopo la legge presente. E dove anche, in conseguenza di questo rimando, ne debba seguire che non possa esser discussa che alla ripresa della Sessione, io credo che questo gioverà ai fini che si propone l'onorevole interpellante, perchè forse nel frattempo si potrà trovare qualche transattivo temperamento atto a rimuovere quest'antica controversia.

Frola. Io accetto il differimento per le condizioni parlamentari in cui ci troviamo e ringraziando l'onorevole ministro delle benevoli intenzioni, sono certo che la questione in questo frattempo non sarà in alcun modo pregiudicata.

La seduta termina alle 7,10.

Ordini del giorno per le sedute di domani.

Seduta antimeridiana.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

Discussione dei disegni di legge:

2. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

3. Costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel novennio 1889-98. (159)

4. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

Seduta pomeridiana.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla pubblica sicurezza. (115)

4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

7. Modificazione alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

8. Sulla emigrazione. (85)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)

12. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

13. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

14. Affrancamento dei canoni demaniali. (63)

15. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

16. Acquisto di mobili ad uso delle regie Ambasciate e Legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali. (177)

17. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

19. Autorizzazione ad alcuni comuni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86. (76)

20. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la Punta per eccedere la media triennale 1884-85-86 delle sovrimposte ai tributi diretti per tutto il periodo di estinzione di prestiti da contrarre rispettivamente con la Cassa dei Depositi e Prestiti od altri istituti. (175)

21. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. (181)

22. Ricostruzione del comune di Campomaggiore. (183)

23. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche. (182)

24. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

25. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (130)

26. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

27. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per

provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della regia Ambasciata in Madrid. (178)

28. Riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).

